



**G.30650**

**Sentenza n.125/2026**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**In nome del Popolo Italiano**

**La Corte dei Conti**

**Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia**

composta dai seguenti magistrati:

Vito Tenore

Presidente

Gaetano Berretta

Giudice relatore

Laura De Rentiis

Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio, iscritto al n.30650 del registro di Segreteria, ad istanza della

Procura Regionale per la Lombardia contro i Signori

HANOR8 s.r.l.s., sede legale in Milano, via Tanaro n. 8 (P.I.: 11122640961

pec: hanor8srls@pec.it), in stato di liquidazione giudiziale (pec della

procedura: lg518.2024milano@pecliquidazionigiudiziali.it), in persona del

curatore, dott. Fabio Pettinato, con studio in Milano, Galleria Sala dei

Longobardi n. 2 (pec: [fabio.pettinato@odcecmilano.it](mailto:fabio.pettinato@odcecmilano.it));

BERGAMIN Marco, nato a Milano il 24.03.1979, ivi residente in via

Castelfidardo n. 10 (C.F.: BRGMRC79C24F205P), non costituito in giudizio;

CONCA Samuele, nato a Milano il 19.9.1999, ivi residente in via Osteno n. 6

(CF: CNCSML99P19F205S), rappresentato e difeso, in forza di procura in

atti, dall'avv. Alessandra Calabrese del Foro di Lucca (pec:

[avvalessandracalabrese@cnfpec.it](mailto:avvalessandracalabrese@cnfpec.it)), con domicilio eletto in Forte dei Marmi

(LU), via Montauti n. 6, presso lo studio legale del difensore;

|  |                                                                                                                                  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                  |  |
|  | FALLARINO Davide, nato a Vizzolo Predabissi (MI) il 4.11.1989, residente                                                         |  |
|  | in Peschiera Borromeo (MI), via della Liberazione n. 39 (CF:                                                                     |  |
|  | FLLDVD89S04M102G), rappresentato e difeso, in forza di procura in atti,                                                          |  |
|  | dagli avvocati Maurizio Zoppolato (mauriziopiero.zoppolato@pecavvocati.it)                                                       |  |
|  | e Alberto Rho ( <a href="mailto:alberto.rho@milano.pecavvocati.it">alberto.rho@milano.pecavvocati.it</a> ), entrambi del Foro di |  |
|  | Milano, con domicilio eletto in Milano, via Paleocapa n. 1, presso lo studio                                                     |  |
|  | legale dei difensori;                                                                                                            |  |
|  | FALLARINO Luca, nato a Milano il 27.3.1986, ivi residente in via Balducci                                                        |  |
|  | Filippo n. 12 (CF: FLLLCU86C27F205G), non costituito in giudizio;                                                                |  |
|  | ANDREOLI Dennis, nato a Gavardo (BS) il 4.11.1982, residente a Vobarno                                                           |  |
|  | (BS), via Chiese n. 8 (CF: NDRDNS82S04D940N), non costituito in giudizio;                                                        |  |
|  | LINETTI Angela, nata a Borgosatollo (BS) l'8.9.1953, residente a Brescia,                                                        |  |
|  | via Casotti n. 9E (CF: LNTNGL53P48B040P), rappresentata e difesa, in forza                                                       |  |
|  | di procura in atti, dall'avv. Federica Giazzi del Foro di Brescia                                                                |  |
|  | (federica.giazzi@brescia.pecavvocati.it), con domicilio eletto in Brescia, via                                                   |  |
|  | Saffi n. 16, presso lo studio legale del difensore;                                                                              |  |
|  | EAGLEYE s.r.l., sede legale a Brescia, via Cefalonia n. 55 (P.I: 03815580984,                                                    |  |
|  | pec 03815580984@impresa.italia.it), in persona del legale rappresentante p.t.,                                                   |  |
|  | non costituita in giudizio.                                                                                                      |  |
|  | Visto l'atto introduttivo del giudizio.                                                                                          |  |
|  | Letti gli atti e i documenti di causa.                                                                                           |  |
|  | Uditi, all'udienza pubblica del 15.4.2026, il Pubblico Ministero in persona dei                                                  |  |
|  | Sostituti Procuratori Generali, dott.ssa Selene Francesca Lupacchino e dott.                                                     |  |
|  | Fabio D'Aula, l'avv. Alberto Rho per il convenuto FALLARINO Davide e,                                                            |  |
|  | su delega dell'avv. Alessandra Calabrese, per il convenuto CONCA Samuele                                                         |  |
|  |                                                                                                                                  |  |
|  | 2                                                                                                                                |  |

|  |                                                                                    |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                    |  |
|  | e l'avv. Federica Giazzi per la convenuta LINETTI Angela. Data per letta la        |  |
|  | relazione di causa nell'accordo delle parti.                                       |  |
|  | <b>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</b>                                                    |  |
|  | Con atto di citazione depositato l'8.3.2024, la Procura Regionale ha               |  |
|  | convenuto in giudizio la Società HANOR8 s.r.l.s. in liquidazione giudiziale,       |  |
|  | la Società EAGLEYE s.r.l. e i Sig.ri BERGAMIN Marco, FALLARINO Luca,               |  |
|  | FALLARINO Davide, CONCA Samuele, LINETTI Angela e ANDREOLI                         |  |
|  | Dennis, per sentirli condannare, con articolata imputazione di responsabilità,     |  |
|  | al risarcimento del pregiudizio erariale, quantificato in complessivi euro         |  |
|  | 4.560.000,00, asseritamente cagionato al Ministero dell'Economia e delle           |  |
|  | Finanze in conseguenza dell'intervenuta creazione di plurime false situazioni      |  |
|  | giuridiche in astratto legittimanti specifici benefici fiscali dalle quali sarebbe |  |
|  | successivamente derivata la cristallizzazione di crediti d'imposta in favore di    |  |
|  | soggetti cessionari in buona fede, come tali legittimati ad ottenere la            |  |
|  | valorizzazione a fini fiscali di tali crediti, con rilevante pregiudizio per       |  |
|  | l'amministrazione finanziaria.                                                     |  |
|  | L'organo requirente riferiva di aver appreso la notizia di danno in data           |  |
|  | 10.3.2023 a seguito di una denuncia della Guardia di Finanza – Nucleo di           |  |
|  | Polizia Economico Finanziaria di Rimini. La segnalazione rappresentava e           |  |
|  | descriveva una complessa ed insidiosa frode perpetrata ai danni dello Stato,       |  |
|  | per importi molto consistenti (diversi milioni di euro), da parte di una           |  |
|  | strutturata organizzazione che tramite la strumentalizzazione di plurime           |  |
|  | società veicolo, creava e commercializzava sistematicamente crediti di             |  |
|  | imposta fittizi, generati sfruttando le agevolazioni del c.d. "Bonus Locazioni"    |  |
|  | (introdotto dall'art. 28 del D.L. 34/2020), del c.d. "Sismabonus" (introdotto      |  |
|  |                                                                                    |  |
|  | 3                                                                                  |  |

|  |                                                                              |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                              |  |
|  | dall’art. 16 del D.L. n. 63/2013) e del c.d. “Bonus Facciate” (introdotto    |  |
|  | dall’art. 1, commi 219 – 224, l. n. 160/2019).                               |  |
|  | A sostegno della prospettazione accusatoria veniva preliminarmente           |  |
|  | rappresentato il complesso meccanismo attraverso il quale veniva pianificata |  |
|  | ed attuata l’attività illecita. In sintesi.                                  |  |
|  | 1) I promotori della frode ricercavano società attive in grave difficoltà    |  |
|  | economica ovvero persone fisiche, titolari di contratti di locazione di      |  |
|  | immobili ad uso non abitativo attivi (per Bonus Locazioni) ovvero            |  |
|  | operanti prevalentemente nel settore dell'edilizia (per Sismabonus e         |  |
|  | Bonus Facciate) (c.d. “FASE 1”).                                             |  |
|  | 2) In un successivo momento, i promotori, nel caso di persone giuridiche,    |  |
|  | sostituivano il rappresentante di diritto di tali società con un             |  |
|  | prestanome oppure con soggetti ad essi compiacenti, al fine di               |  |
|  | mantenere il totale controllo dell'operatività aziendale e poter chiedere    |  |
|  | le credenziali aziendali, al fine di far accedere la società all'area        |  |
|  | riservata dell'Agenzia delle Entrate ed operare in essa (c.d. “FASE 2”).     |  |
|  | 3) Tramite l’utilizzo delle predette credenziali, i medesimi promotori       |  |
|  | facevano dichiarare alle predette società o alle predette persone fisiche    |  |
|  | dati fittizi (in particolare il pagamento di canoni di locazione per         |  |
|  | importi molto più alti di quelli effettivi ovvero l'effettuazione di ingenti |  |
|  | spese per l’esecuzione di lavori edilizi mai realizzati). Ciò con            |  |
|  | l’obiettivo di far figurare in capo a dette società o persone fisiche la     |  |
|  | maturazione di crediti d'imposta non spettanti per importi molto             |  |
|  | rilevanti (c.d. “FASE 3”).                                                   |  |
|  | 4) Contestualmente (c.d. “FASE 4”), all’atto delle dichiarazioni fiscali,    |  |
|  |                                                                              |  |
|  |                                                                              |  |

|  |                                                                               |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                               |  |
|  | le società veicolo beneficiarie o le persone fisiche procedevano ad una       |  |
|  | prima cessione dei crediti di imposta così virtualmente “creati”. La          |  |
|  | cessione avveniva mediante il trasferimento di detti crediti dalla            |  |
|  | beneficiaria (persona giuridica in genere oramai decotta ovvero               |  |
|  | persona fisica dall’esiguo patrimonio) ad un’altra società (c.d. “prima       |  |
|  | cessionaria”) che si trovava nel controllo dei medesimi soggetti              |  |
|  | promotori e, quindi, del tutto compiacente. Per dare corso a questa           |  |
|  | prima cessione, i promotori sfruttavano la medesima piattaforma web           |  |
|  | messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, presentando una              |  |
|  | “comunicazione di cessione” dei crediti. In detta piattaforma web vi          |  |
|  | era infatti la possibilità di inserire i presupposti di spettanza dei crediti |  |
|  | e, cioè, in particolare, per il bonus facciate o il sismabonus: il possesso   |  |
|  | ovvero la disponibilità di un bene immobile catastalmente individuato,        |  |
|  | l’importo – liberamente editabile e senza obbligo di inserimento di           |  |
|  | fatture o incrocio automatico con quelle conosciute dall’Agenzia delle        |  |
|  | Entrate – dei lavori eseguiti, i dati del beneficiario/cedente e del          |  |
|  | cessionario. Il tutto, approfittando del fatto che in detta piattaforma       |  |
|  | non fossero attivate verifiche automatiche circa la veridicità dei dati       |  |
|  | dichiarati. All’esito dell’inserimento di detti dati, il sistema              |  |
|  | informatico produceva due documenti stampabili: la comunicazione              |  |
|  | inviata e l’attestazione di avvenuta trasmissione della comunicazione.        |  |
|  | Nel caso di specie, i dati fittizi dichiarati consistevano nella              |  |
|  | comunicazione di aver pagato canoni di locazione per importi molto            |  |
|  | più alti di quanto effettivamente avvenuto (per il bonus locazioni)           |  |
|  | ovvero di avere sostenuto ingenti spese per la fittizia esecuzione di         |  |
|  |                                                                               |  |
|  | 5                                                                             |  |

|  |  |                                                                              |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | lavori edilizi oggetto del beneficio (per sismabonus o bonus facciate).      |  |
|  |  | Detti interventi edilizi, a seguito delle verifiche espletate dalla Guardia  |  |
|  |  | di Finanza, si sarebbero infatti rivelati mai effettuati e relativi ad unità |  |
|  |  | immobiliari risultate prevalentemente inesistenti o intestate a soggetti     |  |
|  |  | terzi diversi dai soggetti beneficiari indicati nelle comunicazioni          |  |
|  |  | inviate.                                                                     |  |
|  |  | 5) Tale prima cessione sarebbe risultata di fondamentale importanza. Da      |  |
|  |  | un lato avrebbe permesso ai promotori di verificare l'assenza di             |  |
|  |  | segnalazioni di anomalia da parte del sistema dell'Agenzia delle             |  |
|  |  | Entrate. Dall'altro lato avrebbe consentito di attribuire al credito una     |  |
|  |  | parvenza di effettiva legittimazione, anche rispetto ai successivi           |  |
|  |  | potenziali acquirenti in buona fede dei medesimi crediti, posto che          |  |
|  |  | esso non veniva scartato dal sistema o segnalato per una qualche             |  |
|  |  | anomalia, consentendo quindi alla società cessionaria di disporre di un      |  |
|  |  | documento formale di avvenuta cessione del credito, proveniente              |  |
|  |  | dall'Agenzia delle Entrate.                                                  |  |
|  |  | 6) In un quinto momento (c.d. "FASE 5"), i crediti di imposta così ceduti    |  |
|  |  | venivano frazionati in importi più contenuti e venivano ulteriormente        |  |
|  |  | ceduti sull'intero territorio nazionale a soggetti in buona fede, ignari di  |  |
|  |  | quanto era avvenuto sino a quel momento. Tali soggetti – in                  |  |
|  |  | considerazione della parvenza di regolarità delle operazioni a monte         |  |
|  |  | che risultavano anche dalla piattaforma messa a disposizione                 |  |
|  |  | dall'Agenzia delle Entrate – venivano a trovarsi nelle condizioni di         |  |
|  |  | utilizzare detti crediti in compensazione in modo del tutto legittimo.       |  |
|  |  | Ciò in applicazione della esimente di cui all'art. 122, comma 4, del d.l.    |  |
|  |  | 6                                                                            |  |

|  |                                                                              |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                              |  |
|  | n. 34/2020 (per il Bonus Locazioni) e di cui all’art. 121, comma 4, del      |  |
|  | d.l. n. 34/2020 (Sismabonus e Bonus Facciate) ai sensi dei quali i           |  |
|  | soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito     |  |
|  | d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito        |  |
|  | ricevuto, fatto esclusivamente salvo il concorso nella violazione con        |  |
|  | dolo o colpa grave.                                                          |  |
|  | 7) Da ultimo (c.d. “FASE 6”), i profitti derivanti dalla                     |  |
|  | commercializzazione dei crediti d'imposta inesistenti venivano               |  |
|  | incassati sui conti correnti delle società beneficiarie, per essere          |  |
|  | successivamente canalizzati altrove.                                         |  |
|  | 8) Tale sistema vedeva coinvolta una pluralità di soggetti operanti su tutto |  |
|  | il territorio nazionale e formava oggetto di accertamento penale presso      |  |
|  | il Tribunale di Rimini. Sulla base delle risultanze delle indagini           |  |
|  | condotte dalla Guardia di Finanza, veniva infatti emessa, in data            |  |
|  | 13.1.2022, un’ordinanza di applicazione di misure coercitive ed              |  |
|  | interdittive e un decreto di sequestro preventivo con cui si contestava      |  |
|  | agli imputati i reati di cui agli artt. 416 c.p. (associazione per           |  |
|  | delinquere), 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di          |  |
|  | erogazioni pubbliche), 648 ter c.p. (impiego di denaro, beni o utilità di    |  |
|  | provenienza illecita), 648 ter 1 c.p. (autoriciclaggio), art. 10 quater,     |  |
|  | comma 2, d.lgs. n. 74/2000 (indebita compensazione) e venivano               |  |
|  | applicate, nei confronti dei diversi soggetti coinvolti, la custodia         |  |
|  | cautelare in carcere ovvero gli arresti domiciliari, ovvero il divieto       |  |
|  | temporaneo di esercitare imprese o uffici direttivi delle persone            |  |
|  | giuridiche, ovvero la misura interdittiva della sospensione                  |  |
|  |                                                                              |  |
|  | 7                                                                            |  |

|  |                                                                                |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                |  |
|  | dall'esercizio della professione di commercialista. Contestualmente il         |  |
|  | Giudice per le Indagini Preliminari ordinava il sequestro preventivo,          |  |
|  | finalizzato alla confisca, dei profitti dei delitti-scopo di indebita          |  |
|  | percezione di erogazioni a danno dello Stato.                                  |  |
|  | Sulla base di quanto riferito in via preliminare, la Procura Regionale         |  |
|  | esponeva che la Guardia di Finanza di Rimini, a seguito di specifica delega    |  |
|  | istruttoria, procedeva ad estrapolare dalla più generale vicenda illecita, le  |  |
|  | condotte poste in essere da soggetti operanti in Lombardia.                    |  |
|  | Dalle relazioni conclusive dell'organo di polizia giudiziaria (nota prot.      |  |
|  | n. 7103/2023 - doc. 3; nota acquisita a Daed in data 07.09.2023 – doc. 4; nota |  |
|  | acquisita a Daed in data 28.09.2023 - doc. 5) sarebbero emerse molteplici      |  |
|  | cessioni di crediti d'imposta inesistenti, raggruppabili come segue in base al |  |
|  | primo cessionario in malafede.                                                 |  |
|  | A) Crediti ceduti ad HANOR8 s.r.l.s. (primo cessionario in malafede). La       |  |
|  | società HANOR8 s.r.l.s. – costituita il 14.1.2020 ed amministrata da           |  |
|  | FALLARINO Luca, partecipe e verosimilmente tra gli ideatori                    |  |
|  | dell'iniziativa fraudolenta.                                                   |  |
|  | Detta società riceveva cessioni di crediti da parte di:                        |  |
|  | a) BERGAMIN Marco (cedente).                                                   |  |
|  | In data 7.5.2021, BERGAMIN Marco inseriva nella piattaforma                    |  |
|  | informatica dell'Agenzia delle Entrate la cessione di crediti di imposta alla  |  |
|  | Hanor8 s.r.l.s. per un importo pari ad euro 1.444.000,00, a titolo di          |  |
|  | "Sismabonus". Tali crediti risultavano inesistenti, così come agevolmente      |  |
|  | riscontrabile sulla base di una duplice verifica documentale dalla quale       |  |
|  | risultava che BERGAMIN: - disponeva esclusivamente di due immobili             |  |
|  | 8                                                                              |  |

|  |                                                                                     |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                     |  |
|  | (detenuti in locazione, come risulta dalle estrapolazioni effettuate dalla GdF      |  |
|  | nella banca dati Sister) e, pertanto, tutt'al più – quand'anche avesse eseguito     |  |
|  | opere edilizie sugli stessi – avrebbe potuto disporre esclusivamente di un          |  |
|  | credito di imposta ben più contenuto (pari ad euro 163.200,00, considerato          |  |
|  | che, ai sensi dell'art. 16 del d.l. n. 63/2013, l'importo massimo detraibile per    |  |
|  | i lavori eseguibili su ogni singolo intervento è pari ad euro 81.600,00, ossia il   |  |
|  | 90% del limite massimo di euro 96.000 di lavori per ciascun immobile); - non        |  |
|  | risultava intestatario di alcuna concessione o licenza edilizia all'epoca dei fatti |  |
|  | (come emerso dalle estrapolazioni effettuate dalla GdF nella banca dati             |  |
|  | Ser.P.I.Co. dell'Anagrafe Tributaria).                                              |  |
|  | b) CONCA Samuele (cedente).                                                         |  |
|  | In data 7.5.2021, CONCA Samuele inseriva nella piattaforma                          |  |
|  | informatica dell'Agenzia delle Entrate la cessione di crediti di imposta alla       |  |
|  | HANOR8 s.r.l.s. per un importo pari ad euro 608.000,00, a titolo di                 |  |
|  | "Sismabonus". Tali crediti risultavano inesistenti, così come agevolmente           |  |
|  | riscontrabile sulla base di una duplice verifica documentale dalla quale            |  |
|  | risultava che il CONCA non figurava: - né intestatario o locatario di immobili      |  |
|  | (come risulta dalle estrapolazioni effettuate dalla GdF nella banca dati Sister)    |  |
|  | e, pertanto, non poteva essere titolare di alcun credito di imposta; - né           |  |
|  | intestatario di alcuna concessione o licenza edilizia all'epoca dei fatti (come     |  |
|  | emerso dalle estrapolazioni effettuate dalla GdF nella banca dati Ser.P.I.Co.       |  |
|  | dell'Anagrafe Tributaria).                                                          |  |
|  | c) FALLARINO Davide (cedente).                                                      |  |
|  | Sempre in data 7.5.2021, FALLARINO Davide inseriva nella                            |  |
|  | piattaforma informatica dell'Agenzia delle Entrate la cessione di crediti di        |  |
|  |                                                                                     |  |



|  |                                                                                     |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                     |  |
|  | (pari ad euro 81.600,00, considerato che, ai sensi dell’art. 16 del d.l. n.         |  |
|  | 63/2013, tale è l’importo massimo detraibile per i lavori eseguibili su ogni        |  |
|  | singolo intervento, ossia il 90% del limite massimo di euro 96.000 di lavori        |  |
|  | per ciascun immobile); - in ogni caso, non risultava destinatario di alcuna         |  |
|  | concessione o licenza edilizia all’epoca dei fatti (come emerso dalle               |  |
|  | estrapolazioni effettuate dalla GdF nella banca dati Ser.P.I.Co. dell’Anagrafe      |  |
|  | Tributaria).                                                                        |  |
|  | L’inserimento in piattaforma dell’avvenuta cessione di tutti gli                    |  |
|  | anzidetti crediti era di fondamentale importanza, in quanto determinava             |  |
|  | l’apposizione dei numeri di protocollo telematico che attestavano, di fatto,        |  |
|  | l’esistenza di tali crediti d’imposta nel cassetto fiscale della HANOR8 s.r.l.s. e  |  |
|  | consentivano conseguentemente a quest’ultima l’ulteriore cedibilità a terzi.        |  |
|  | La HANOR8 s.r.l.s. risultava, pertanto, cessionaria di crediti di                   |  |
|  | imposta scaturenti dall’agevolazione del Sismabonus per un importo ingente,         |  |
|  | comprensivo, fra gli altri, dei crediti ceduti dai succitati BERGAMIN,              |  |
|  | CONCA, FALLARINO Davide e FALLARINO Luca.                                           |  |
|  | Tra il 27.5.2021 e il 29.11.2021, la parte prevalente dei crediti di cui            |  |
|  | era formalmente titolare la HANOR8 s.r.l.s. – per effetto di molteplici acquisti    |  |
|  | di crediti fiscali ed ivi inclusi quelli ceduti dai citati soggetti – veniva        |  |
|  | ulteriormente ceduta ad ignari terzi in buona fede.                                 |  |
|  | Per tutte le anzidette operazioni, BERGAMIN, CONCA,                                 |  |
|  | FALLARINO Davide e FALLARINO Luca venivano rinviati a giudizio per                  |  |
|  | vari reati, tra i quali il delitto di cui all’art. 640 bis c.p., perché:            |  |
|  | <i>“strumentalizzando l’agevolazione concessa dallo Stato [...] e precisamente</i>  |  |
|  | <i>il c.d. “sismabonus” previsto, nella forma del credito d’imposta dall’art 16</i> |  |
|  |                                                                                     |  |
|  | 11                                                                                  |  |

del D.L. 63/2013 e successive modifiche, e la possibilità, prevista dall'art 121 del D.L. 34/2020, della cessione a terzi del medesimo credito d'imposta; mediante artifici e raggiri consistiti: - nell'indicare falsamente, nelle 'comunicazioni dell'operazione relativa agli interventi di rischio sismico', che i seguenti soggetti avessero maturato crediti d'imposta: [...] Fallarino Luca (per euro 380.000,00) [...], Bergamin Marco (per euro 1.444.000), Conca Samuele (per euro 608.000,00), Fallarino Davide (per euro 836.000,00) [...], quali importi commisurati ai lavori per il rischio sismico di immobili asseritamente effettuati negli anni 2020 e 2021, lavori in realtà mai eseguiti e comunque non commisurati al credito falsamente indicato [...]; - nel cedere i relativi crediti d'imposta così artefatti alla società Hanor8 s.r.l.s., così ottenendo dall'Agenzia delle Entrate la posizione del numero di protocollo telematico, che attestava di fatto l'esistenza di tali crediti d'imposta nel cassetto fiscale della società Hanor8 s.r.l.s., che divenivano perciò automaticamente cedibili a terzi; - nell'utilizzo di diversi nominativi di soggetti cedenti (tra i quali lo stesso Fallarino Luca ed il coindagato Esposito Francesco) ed un unico cessionario (Hanor8 s.r.l.s.), nominativi di fatto tutti gestiti da Fallarino Luca, al fine di monitorare il buon fine di tutta la procedura di creazione e prima cessione dei crediti d'imposta falsi con attestazione dell'Agenzia delle Entrate; - nella successiva commercializzazione verso terzi, da parte della società Hanor8 s.r.l.s., di tali crediti d'imposta falsi che, per i 12 passaggi successivi, rendono ex art. 121, c. 4 D.L. 34/2020 e successive modifiche, il cessionario in buona fede esente da responsabilità penale sollevandolo dall'onere di verificare la legittima provenienza e l'effettiva esistenza e spettanza di tali crediti che possono

pertanto circolare e frammentarsi per un numero infinito di ulteriori passaggi  
 nei cassetti fiscali dei cessionari successivi, confondendosi con altri eventuali  
 crediti della stessa natura ma di origine genuina (tutti identificati  
 esclusivamente con cod. tributo 6923), rendendo quindi di fatto impossibili  
 eventuali controlli effettuati a posteriori [...]; inducevano in tal modo in  
 errore l'Agenzia delle Entrate, che, con l'apposizione del numero di  
 protocollo telematico sulle pratiche nel registro ufficiale – codice AOO:  
 AGEV-STI - attestava di fatto l'esistenza di tali crediti d'imposta nel cassetto  
 fiscale della società Hanor8 s.r.l.s., che divenivano così automaticamente  
 cedibili a terzi; procurandosi così l'ingiusto profitto di ottenere, in carico alla  
 società Hanor8 s.r.l.s., crediti di imposta falsi cedibili a terzi ai sensi dell'art.  
 121 del d.l. 34/2020, attestati dall'Agenzia delle Entrate [...] in danno  
 dell'Erario dello Stato. Condotte consistite, quanto a Fallarino Luca,  
 nell'esecuzione materiale degli accessi e nella creazione dei crediti d'imposta  
 falsi sui cassetti fiscali, previo ottenimento delle credenziali di accesso ai  
 rispettivi cassetti fiscali fornite da [...] Bergamin Marco, Conca Samuele,  
 Fallarino Davide [...] Con l'aggravante di cui all'art 61 n. 7 c.p., per aver  
 cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità all'Erario dello Stato”.

Sulla base del predetto capo di imputazione, riguardo a BERGAMIN,  
 CONCA e FALLARINO Davide veniva fissata l'udienza preliminare per il  
 3.10.2023. Con riguardo a FALLARINO Luca veniva disposto il decreto di  
 giudizio immediato in data 20.3.2023.

B) Crediti ceduti ad EAGLEYE s.r.l. (primo cessionario in malafede).

La società EAGLEYE s.r.l., risultava formalmente amministrata – dal  
 16.5.2016 al 24.5.2021 – da LINETTI Angela (la quale cedeva tuttavia le

|  |                                                                                   |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                   |  |
|  | quote di cui era titolare per il 99% del capitale sociale soltanto in data        |  |
|  | 28.6.2021) e, successivamente a tale data, da ANDREOLI Dennis, come               |  |
|  | risulta dalla visura camerale. In ogni caso, i crediti di imposta falsi sarebbero |  |
|  | stati gestiti di fatto, tramite la società veicolo, da FALLARINO Luca             |  |
|  | (nominato amministratore a far data dal 2.7.2021) in quanto:                      |  |
|  | – il sistema di frode risulterebbe analogo a quello utilizzato dal                |  |
|  | medesimo FALLARINO Luca in relazione alle attività della HANOR8;                  |  |
|  | – dopo la loro creazione, i crediti falsi sarebbero di fatto rimasti nella        |  |
|  | disponibilità del FALLARINO Luca quale nuovo amministratore;                      |  |
|  | – la nomina di FALLARINO Luca quale nuovo amministratore veniva                   |  |
|  | formalizzata esclusivamente all'Agenzia delle Entrate ma non alla Camera di       |  |
|  | Commercio, evidentemente in quanto risultava di interesse esclusivamente la       |  |
|  | gestione del cassetto fiscale (contenente i crediti falsi) e non l'effettiva      |  |
|  | gestione commerciale della società;                                               |  |
|  | – per la creazione dei crediti falsi a favore di tale società venivano            |  |
|  | utilizzati i nominativi di FALLARINO Davide (fratello di FALLARINO                |  |
|  | Luca) e del coindagato CONCA Samuele, entrambi utilizzati anche per la            |  |
|  | creazione di crediti falsi a favore della HANOR8.                                 |  |
|  | EAGLEYE s.r.l. riceveva cessioni di crediti da parte di:                          |  |
|  | a) CONCA Samuele (cedente).                                                       |  |
|  | In data 7.5.2021 (a tale data era Amministratore LINETTI Angela, la               |  |
|  | quale cessava dalla carica in data 24.05.2021 e ne continuava a detenere la       |  |
|  | quasi totalità del capitale sociale fino al 28.6.2021) CONCA Samuele inseriva     |  |
|  | nella piattaforma informatica dell'Agenzia delle Entrate la cessione di crediti   |  |
|  | di imposta alla EAGLEYE s.r.l. per un importo pari ad euro 532.000,00, a          |  |
|  |                                                                                   |  |
|  | 14                                                                                |  |

|  |  |                                                                                    |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | titolo di “Sismabonus”.                                                            |  |
|  |  | Tali crediti risultavano tuttavia inesistenti, come agevolmente                    |  |
|  |  | riscontrabile sulla base di una duplice verifica documentale dalla quale           |  |
|  |  | risultava che CONCA non figurava: - né intestatario o locatario di immobili        |  |
|  |  | (come risulta dalle estrapolazioni effettuate dalla GdF nella banca dati Sister)   |  |
|  |  | e, pertanto, non poteva essere titolare di alcun credito di imposta; - né          |  |
|  |  | intestatario di alcuna concessione o licenza edilizia all’epoca dei fatti (come    |  |
|  |  | emerso dalle estrapolazioni effettuate dalla GdF nella banca dati Ser.P.I.Co.      |  |
|  |  | dell’Anagrafe Tributaria).                                                         |  |
|  |  | b) FALLARINO Davide (cedente).                                                     |  |
|  |  | Sempre in data 7.5.2021, FALLARINO Davide inseriva nella                           |  |
|  |  | piattaforma informatica dell’Agenzia delle Entrate la cessione di crediti di       |  |
|  |  | imposta alla EAGLEYE s.r.l. per un importo pari ad euro 760.000,00, a titolo       |  |
|  |  | di “Sismabonus”.                                                                   |  |
|  |  | Tali crediti risultavano inesistenti, così come agevolmente                        |  |
|  |  | riscontrabile sulla base di una duplice verifica documentale dalla quale           |  |
|  |  | risultava che FALLARINO Davide: - disponeva esclusivamente di un                   |  |
|  |  | immobile (detenuto in locazione, come risulta dalle estrapolazioni effettuate      |  |
|  |  | dalla GdF nella banca dati Sister) e, pertanto – quand’anche avesse eseguito       |  |
|  |  | opere edilizie sullo stesso – avrebbe potuto disporre esclusivamente di un         |  |
|  |  | credito di imposta ben più contenuto (pari ad euro 81.600,00, considerato che,     |  |
|  |  | ai sensi dell’art. 16 del d.l. n. 63/2013, tale è l’importo massimo detraibile per |  |
|  |  | i lavori eseguibili su ogni singolo intervento, ossia il 90% del limite massimo    |  |
|  |  | di euro 96.000 di lavori per ciascun immobile); - in ogni caso, non risultava      |  |
|  |  | destinatario di alcuna concessione o licenza edilizia all’epoca dei fatti (come    |  |
|  |  | 15                                                                                 |  |

|  |                                                                                         |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                         |  |
|  | emerso dalle estrapolazioni effettuate dalla GdF nella banca dati Ser.P.I.Co.           |  |
|  | dell’Anagrafe Tributaria).                                                              |  |
|  | Come già evidenziato in relazione alle attività della HANOR8,                           |  |
|  | l’inserimento in piattaforma dell’avvenuta cessione di tutti gli anzidetti crediti      |  |
|  | era di fondamentale importanza, in quanto determinava l’apposizione dei                 |  |
|  | numeri di protocollo telematico che attestavano di fatto l'esistenza di tali            |  |
|  | crediti d'imposta nel cassetto fiscale della EAGLEYE s.r.l. e consentivano a            |  |
|  | quest’ultima l’ulteriore cedibilità a terzi.                                            |  |
|  | La EAGLEYE s.r.l. risultava, pertanto, cessionaria di crediti di                        |  |
|  | imposta scaturenti dall'agevolazione del Sismabonus per un importo ingente,             |  |
|  | comprensivo, fra gli altri, dei crediti ceduti da CONCA e FALLARINO                     |  |
|  | Davide.                                                                                 |  |
|  | Tra il 4.6.2021 e il 15.6.2021, la parte prevalente dei crediti di                      |  |
|  | EAGLEYE s.r.l. veniva ulteriormente ceduta alla società Lamiplastic s.r.l.,             |  |
|  | terzo in buona fede.                                                                    |  |
|  | Per tutte le anzidette operazioni CONCA Samuele e FALLARINO                             |  |
|  | Davide (nella qualità di cedenti), LINETTI Angela e ANDREOLI Dennis                     |  |
|  | (nella qualità di amministratore di diritto della EAGLEYE s.r.l.) e                     |  |
|  | FALLARINO Luca (nella qualità di amministratore di fatto di EAGLEYE                     |  |
|  | s.r.l.) venivano rinviati a giudizio per vari reati, tra cui per il delitto di cui      |  |
|  | all’art. 640 bis c.p., perché <i>“strumentalizzando l'agevolazione concessa dallo</i>   |  |
|  | <i>Stato [...] e precisamente il c.d. “sismabonus” 17 previsto, nella forma del</i>     |  |
|  | <i>credito d'imposta (cod. tributo 6923), dall'art 16 del D.L. 63/2013 e successive</i> |  |
|  | <i>modifiche, e la possibilità, prevista dall'art 121 del D.L. 34/2020, della</i>       |  |
|  | <i>cessione a terzi del medesimo credito d'imposta; mediante artifici e raggiri</i>     |  |
|  | 16                                                                                      |  |

consistiti: - nell'indicare falsamente, nelle 'comunicazioni dell'operazione  
 relativa agli interventi di rischio sismico', che i seguenti soggetti avessero  
 maturato crediti d'imposta: [...] Fallarino Davide (per euro 760.000,00) e  
 Conca Samuele (per euro 532.000), quali importi commisurati ai lavori per il  
 rischio sismico di immobili asseritamente effettuati negli anni 2020 2021,  
 lavori in realtà mai eseguiti e comunque non commisurati al credito  
 falsamente indicato [...]; - nel cedere i relativi crediti d'imposta così artefatti  
 alla società Eagleye s.r.l., così ottenendo dall'Agenzia delle Entrate  
 l'apposizione del numero di protocollo telematico, che attestava di fatto  
 l'esistenza di tali crediti d'imposta nel cassetto fiscale della società Eagleye  
 s.r.l., che divenivano perciò automaticamente cedibili a terzi; - nell'utilizzo di  
 diversi soggetti, cedenti e cessionario, di fatto tutti gestiti dagli indagati, al  
 fine di monitorare il buon fine di tutta la procedura di creazione e prima  
 cessione dei crediti d'imposta falsi con attestazione dell'Agenzia delle Entrate;  
 - nella successiva commercializzazione verso terzi, da parte della società  
 Eagleye s.r.l., di tali crediti d'imposta falsi che, per i passaggi successivi,  
 rendono ex art. 121, c. 4 D.L. 34/2020 e successive modifiche, il cessionario  
 in buona fede esente da responsabilità penale sollevandolo dall'onere di  
 verificare la legittima provenienza e l'effettiva esistenza e spettanza di tali  
 crediti che possono pertanto circolare e frammentarsi per un numero infinito  
 di ulteriori passaggi nei cassettei fiscali dei cessionari successivi,  
 confondendosi con altri eventuali crediti della stessa natura ma di origine  
 genuina (tutti identificati esclusivamente con cod. tributo 6923), rendendo  
 quindi di fatto impossibili eventuali controlli effettuati a posteriori [...];  
 inducevano in tal modo in errore l'Agenzia delle Entrate, che, con

|  |                                                                                             |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                             |  |
|  | <i>l'apposizione del numero di protocollo telematico sulle pratiche nel registro</i>        |  |
|  | <i>ufficiale – codice AOO: AGEV-STI - attestava di fatto l'esistenza di tali crediti</i>    |  |
|  | <i>d'imposta nel cassetto fiscale della società Eagleye s.r.l., che divenivano così</i>     |  |
|  | <i>automaticamente cedibili a terzi; procurandosi così l'ingiusto profitto di</i>           |  |
|  | <i>ottenere, in carico alla società Eagleye s.r.l., crediti di imposta falsi cedibili</i>   |  |
|  | <i>a terzi ai sensi dell'art. 121 del d.l. 34/2020, attestati dall'Agenzia delle</i>        |  |
|  | <i>Entrate [...] in danno dell'Erario dello Stato. Condotte consistite, quanto a</i>        |  |
|  | <i>Fallarino Luca, nell'esecuzione materiale degli accessi e nella creazione dei</i>        |  |
|  | <i>crediti d'imposta falsi sui cassettei fiscali, previo ottenimento delle credenziali</i>  |  |
|  | <i>di accesso ai rispettivi cassettei fiscali fornite da [...] Linetti Angela, Andreoli</i> |  |
|  | <i>Dennis, Conca Samuele e Fallarino Davide – nelle loro rispettive qualità -</i>           |  |
|  | <i>consapevoli del disegno fraudolento degli altri concorrenti. Con l'aggravante</i>        |  |
|  | <i>di cui all'art 61 n. 7 c.p., per aver cagionato un danno patrimoniale di</i>             |  |
|  | <i>rilevante entità all'Erario dello Stato”.</i>                                            |  |
|  | Sulla base del predetto capo di imputazione, riguardo a LINETTI,                            |  |
|  | ANDREOLI, CONCA e FALLARINO Davide, veniva fissata l'udienza                                |  |
|  | preliminare per il 3.10.2023, ad esito della quale CONCA Samuele e                          |  |
|  | FALLARINO Davide venivano condannati – con sentenza ex art. 442 c.p.p.                      |  |
|  | del Tribunale di Rimini n. 700 del 5.12.2023 – alla pena di anni due e mesi                 |  |
|  | otto di reclusione ciascuno.                                                                |  |
|  | Il giudizio relativo a LINETTI e ad ANDREOLI risulta tuttora                                |  |
|  | pendente.                                                                                   |  |
|  | Riguardo al FALLARINO Luca veniva disposto il decreto di giudizio                           |  |
|  | immediato datato 20.3.2023.                                                                 |  |
|  | Sulla base del riferito quadro fattuale, la Procura Regionale contestava                    |  |
|  |                                                                                             |  |

|  |                                                                                       |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                       |  |
|  | ai convenuti di avere cagionato all'Agenzia delle Entrate un rilevante danno          |  |
|  | erariale, direttamente connesso all'intervenuta cessione dei crediti d'imposta        |  |
|  | fittizi a soggetti terzi di buona fede, in tal modo cristallizzando l'intangibilità   |  |
|  | dei relativi titoli e l'impossibilità di far valere – nei confronti dei cessionari di |  |
|  | buona fede – la loro illiceità.                                                       |  |
|  | Sulla base dell'intervenuta ricostruzione delle attività fraudolente                  |  |
|  | poste in essere, il pregiudizio erariale veniva imputato come segue.                  |  |
|  | 1) Vicenda HANOR8.                                                                    |  |
|  | - Euro 1.444.000,00, in solido a carico di BERGAMIN Marco,                            |  |
|  | HANOR8 s.r.l.s. (cessionario in mala fede) e FALLARINO Luca                           |  |
|  | (rappresentante legale della HANOR8 s.r.l.s.);                                        |  |
|  | - Euro 608.000,00, in solido a carico di CONCA Samuele, HANOR8                        |  |
|  | s.r.l.s. (cessionario in mala fede) e FALLARINO Luca (rappresentante legale           |  |
|  | della HANOR8 s.r.l.s.);                                                               |  |
|  | - Euro 836.000,00, in solido a carico di FALLARINO Davide,                            |  |
|  | HANOR8 s.r.l.s. (cessionario in mala fede) e FALLARINO Luca                           |  |
|  | (rappresentante legale della HANOR8 s.r.l.s.);                                        |  |
|  | - Euro 380.000,00, in solido a carico di FALLARINO Luca ed                            |  |
|  | HANOR8 s.r.l.s. (cessionario in mala fede).                                           |  |
|  | 2) Vicenda EAGLEYE.                                                                   |  |
|  | - Euro 532.000,00, in solido a carico di CONCA Samuele, EAGLEYE                       |  |
|  | s.r.l. (cessionario in malafede), LINETTI Angela, ANDREOLI Dennis e                   |  |
|  | FALLARINO Luca (rappresentanti legali di diritto o di fatto);                         |  |
|  | - Euro 760.000,00, in solido a carico di FALLARINO Davide,                            |  |
|  | EAGLEYE s.r.l. (cessionario in malafede), LINETTI Angela, ANDREOLI                    |  |
|  |                                                                                       |  |

Dennis e FALLARINO Luca (rappresentanti legali di diritto o di fatto).

L'organo requirente procedeva alla disamina della legislazione concernente l'istituto del c.d. "Sismabonus" (utilizzato in concreto per dare corso alla creazione dei crediti fiscali oggetto della presente contestazione erariale). Veniva in particolare richiamato l'art. 16 del decreto legge n. 63/2013. Detta disposizione avrebbe proceduralizzato uno specifico e significativo meccanismo di agevolazione – ulteriormente incentivato negli anni successivi con misure ancora più favorevoli (c.d. "super sismabonus") – applicandolo agli interventi relativi all'adozione di messa in sicurezza statica ai fini antisismici su immobili, già previsti dall'art. 16-bis, comma 1, lett. i) del Testo unico delle imposte sui redditi, sia pure con misure più blande (tale norma aveva previsto originariamente una detrazione di imposta del 36%, da ripartire in 10 quote annuali, su un importo massimo di spesa di euro 48.000). Con il d.l. 63/2013 e le successive innovazioni normative in materia, gli interventi di adozione di misure antisismiche venivano significativamente incentivati, in base al risultato ottenuto con l'esecuzione dei lavori, alla zona sismica in cui si trovava l'immobile ed alla tipologia di edificio, arrivando a concedere percentuali di detrazione fino all'85% o addirittura al 110% di quanto speso dal privato, recuperabili nella misura di cinque quote annuali di pari importo.

Sulla base della disciplina introdotta dall'art.121 del decreto legge n.34/2020, il credito d'imposta risulterebbe fruibile sia tramite l'utilizzo diretto della detrazione (ripartita in 5 quote annuali, ex art. 16, comma 1 bis del d.p.r. n. 63/2013), sia sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che

hanno effettuato gli interventi (c.d. “sconto in fattura”), sia tramite la cessione di un credito d'imposta ad altri soggetti.

A loro volta, i primi cessionari del credito di imposta – come pure, senza che qui rilevi, i fornitori che effettuano uno sconto sul corrispettivo dovuto – avrebbero una duplice opzione: utilizzare direttamente in compensazione i predetti crediti di imposta, ex art. 17 del d.lgs. n. 241/1997, sulla base delle rate residue di detrazione e con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione originaria in capo al beneficiario, sia cedere ulteriormente ad ulteriori terzi cessionari il credito di imposta.

I controlli amministrativi riservati all'Agenzia delle Entrate su detto meccanismo – finalizzati alla verifica della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione di imposta – risulterebbero quelli ordinari previsti dagli artt. 31 e ss. del d.p.r. n. 600/1973 (trattasi di controlli effettuati con criteri selettivi, secondo la capacità operativa degli uffici e nelle tempistiche di cui all'art. 43 del medesimo d.p.r. n. 600/1973).

L'atto di recupero potrebbe in ogni caso essere emesso soltanto nei confronti dei primi beneficiari ed eventualmente nei confronti dei fornitori e dei cessionari nei soli casi di dolo o colpa grave di questi ultimi, ai sensi dell'art. 121, comma 6, d.l. n.34/2020.

A prescindere dalla presenza ed efficacia dei controlli affidati all'Amministrazione finanziaria e a prescindere altresì dal loro successivo potenziamento (d.l. n. 157/2021, c.d. "Decreto Anti Frodi", con il quale sono stati introdotti obblighi circa l'apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che

|  |                                                                                   |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                   |  |
|  | danno diritto alla detrazione d'imposta e circa l'asseverazione in relazione alla |  |
|  | valutazione della congruità dei costi sostenuti; ovvero al d.l. n. 4/2022, c.d.   |  |
|  | “Sostegni ter”, con il quale è stata limitata la possibilità di effettuare le     |  |
|  | cessioni del credito successive alla prima ed è stato disposto che per ciascun    |  |
|  | credito venga attribuito un codice identificativo unico, visibile sulla           |  |
|  | Piattaforma, ai fini della tracciabilità delle operazioni), la Procura Regionale  |  |
|  | rimarcava l’assoluta antigiridicità delle condotte poste in essere dagli odierni  |  |
|  | convenuti e la loro inequivocabile insidiosità.                                   |  |
|  | Dopo aver evidenziato - richiamando plurimi pronunciamenti delle                  |  |
|  | Sezioni Unite della Corte di Cassazione quale Giudice del Riparto - che           |  |
|  | sussisterebbe, nel caso di specie, la giurisdizione della Corte dei conti in      |  |
|  | ragione dell’evidente rapporto di servizio sostanziale ravvisabile tra            |  |
|  | l’amministrazione e i beneficiari della contribuzione pubblica finalizzata        |  |
|  | all’esecuzione delle opere ricomprese nel “sismabonus” e dopo aver altresì        |  |
|  | rilevato che sussisterebbe la competenza territoriale della Sez. Giurisdizionale  |  |
|  | Lombardia della Corte dei conti, in ragione del criterio principale previsto      |  |
|  | dall’art.18 c.g.c., segnatamente il luogo dei fatti giuridici causativi di danno, |  |
|  | positivamente riferibile alla sede legale delle società (prime concessionarie in  |  |
|  | mala fede) coinvolte nella vicenda illecita e alla residenza dei privati odierni  |  |
|  | convenuti (primi cedenti il credito fiscale), la Procura Regionale ha ritenuto    |  |
|  | che il perfezionamento del pregiudizio erariale debba essere ancorato alla data   |  |
|  | di cessione del credito d’imposta in favore del soggetto terzo di buona fede,     |  |
|  | atteso che a tale data si sarebbe cristallizzata e stabilizzata l’esposizione     |  |
|  | finanziaria dell’amministrazione.                                                 |  |
|  | Sul punto l’organo requirente ha osservato che la certezza ed attualità           |  |
|  |                                                                                   |  |

|  |                                                                                    |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                    |  |
|  | del danno erariale non coinciderebbe con la realtà materiale dell'esborso          |  |
|  | pecuniario della pubblica amministrazione – che verrà dilazionato in base alla     |  |
|  | periodicità prevista per l'esigibilità del credito fiscale – ma alla stabilità del |  |
|  | fatto giuridico che aveva determinato l'obbligazione a carico della pubblica       |  |
|  | amministrazione. In tal senso, rimarrebbe del tutto irrilevante anche l'astratta   |  |
|  | possibilità – che non può ascrivarsi alla categoria della probabilità – che detto  |  |
|  | danno erariale venga recuperato in via amministrativa o che (ancor meno            |  |
|  | probabile) il credito non venga utilizzato dal cessionario in buona fede (tanto    |  |
|  | è vero che lo Stato, nella predisposizione del bilancio pluriennale, dovrebbe      |  |
|  | tenere conto delle minori entrate derivanti dai crediti fiscali ufficialmente      |  |
|  | risultanti anche dai dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate).                 |  |
|  | Dopo aver riferito di aver fatto precedere il deposito dell'atto di                |  |
|  | citazione dalla formalizzazione dell'invito a fornire deduzioni e aver             |  |
|  | proceduto diffusamente alla confutazione delle deduzioni difensive proposte        |  |
|  | dai Sig.ri FALLARINO Davide e LINETTI Angela nella sede preprocessuale,            |  |
|  | la Procura Regionale concludeva, domandando la condanna dei convenuti,             |  |
|  | secondo le sopra indicate ripartizioni, al risarcimento del pregiudizio erariale,  |  |
|  | pari a complessivi euro 4.560.000,00, oltre rivalutazione monetaria, interessi     |  |
|  | legali e spese di giudizio, in favore del Ministero dell'Economia e delle          |  |
|  | Finanze.                                                                           |  |
|  | Il pregiudizio erariale veniva imputato in via principale a titolo di dolo.        |  |
|  | In via subordinata, nei soli confronti dei convenuti LINETTI Angela, CONCA         |  |
|  | Samuele e FALLARINO Davide, a titolo di colpa grave.                               |  |
|  | Con Decreto del Presidente della Sez. Giurisdizionale del 19.3.2024,               |  |
|  | il giudizio veniva fissato per l'udienza di discussione del 25.9.2024.             |  |
|  | 23                                                                                 |  |

|  |                                                                                  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | Con atto depositato il 24.7.2024, si costituiva in giudizio LINETTI              |  |
|  | Angela, rappresentata e difesa dall'avv. Federica Giazzi del Foro di Brescia.    |  |
|  | Dopo aver riepilogato i fatti controversi e le contestazioni avanzate dalla      |  |
|  | Procura Regionale, la difesa premetteva di risultare del tutto estranea rispetto |  |
|  | alla vicenda illecita ed evidenziava quanto segue.                               |  |
|  | 1) Nell'anno 2016, su espressa richiesta del proprio commercialista dott.        |  |
|  | Gualtiero Castiello - nell'assoluta convinzione della perfetta                   |  |
|  | legittimità dell'operazione – la convenuta costituiva in Brescia una             |  |
|  | società denominata EAGLEYE s.r.l. i cui soci risultavano essere la               |  |
|  | stessa LINETTI Angela per il 99% delle quote ed il signor Voltolini              |  |
|  | Primo, suo marito, quanto all'1% delle quote, allo scopo esclusivo di            |  |
|  | acquistare un immobile all'asta.                                                 |  |
|  | 2) L'acquisto del fabbricato sfumava e la società rimaneva, di fatto,            |  |
|  | inoperativa.                                                                     |  |
|  | 3) Nei primi mesi dell'anno 2021 la signora LINETTI chiedeva al                  |  |
|  | commercialista dott. Castiello di liquidare la società, ma quest'ultimo          |  |
|  | referiva che, al fine di evitare i costi di liquidazione, avrebbe potuto         |  |
|  | cedere le quote a terzi.                                                         |  |
|  | 4) Nel mese di aprile del 2021 il Dott. Castiello comunicava alla signora        |  |
|  | LINETTI di aver reperito persone interessate all'acquisto delle quote,           |  |
|  | senza, tuttavia, renderle nota l'identità. Nell'occasione il                     |  |
|  | professionista invitava ambedue i soci a munirsi di <i>smart card</i> per        |  |
|  | poter procedere alla cessione telematica delle partecipazioni e,                 |  |
|  | pertanto, in data 8.4.2021 entrambi si sono recati presso la rivendita           |  |
|  | BUFFETTI, corrente in Brescia, Via Orzinuovi, al fine di farsi                   |  |
|  |                                                                                  |  |
|  | 24                                                                               |  |



|  |                                                                                          |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                          |  |
|  | 10) Solo al momento della cessione delle quote sociali in data 28.6.2021                 |  |
|  | la signora LINETTI veniva a conoscenza dell'identità del nuovo                           |  |
|  | amministratore della società ceduta, identificabile nel signor                           |  |
|  | ANDREOLI Dennis, sconosciuto alla stessa e mai incontrato neppure                        |  |
|  | in seguito.                                                                              |  |
|  | 11) In conseguenza della cessione, la Sig.ra LINETTI non avrebbe                         |  |
|  | incassato alcun corrispettivo né avrebbe conseguito altri vantaggi, né                   |  |
|  | utilità.                                                                                 |  |
|  | 12) Tale ricostruzione dei fatti troverebbe conferma nella deposizione resa              |  |
|  | in sede penale dal dott. Castiello, conforme alle dichiarazioni rese in                  |  |
|  | sede penale dalla convenuta al Giudice per le Indagini preliminari e                     |  |
|  | sarebbe, pertanto, idonea ad escludere qualsivoglia suo profilo di                       |  |
|  | responsabilità e coinvolgimento nell'odierna vicenda controversa.                        |  |
|  | Sulla base delle riferite premesse in fatto, la difesa della convenuta                   |  |
|  | eccepiva l'infondatezza della domanda formulata dalla Procura Regionale.                 |  |
|  | Dopo aver eccepito, in via preliminare, la nullità ovvero                                |  |
|  | l'improcedibilità dell'atto di citazione per mancato adempimento dell'onere              |  |
|  | probatorio e per genericità del <i>petitum</i> , la difesa prendeva posizione sul merito |  |
|  | della controversia ed evidenziava che sulla base di un'analisi obiettiva della           |  |
|  | vicenda, nessun contributo causale potrebbe essere fatto gravare sulla Sig.ra            |  |
|  | LINETTI rispetto all'illecito oggetto di contestazione, atteso che il suo                |  |
|  | coinvolgimento non deriverebbe da una partecipazione nella fittizia creazione            |  |
|  | dei crediti fiscali, bensì semplicemente dalla formale posizione ricoperta – per         |  |
|  | brevissimo tempo nelle more della sua cessione – presso la società prima                 |  |
|  | cessionaria. Parimenti nessuna condotta illecita imputabile a titolo di dolo             |  |
|  |                                                                                          |  |
|  | 26                                                                                       |  |

|  |                                                                                         |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                         |  |
|  | ovvero colpa grave potrebbe rilevare a suo carico, avuto riguardo, in                   |  |
|  | particolare, al fatto che la stessa aveva già affidato, a far data dal mese di aprile   |  |
|  | 2021, le <i>smart card</i> e relative credenziali al proprio commercialista di fiducia, |  |
|  | dott. Castiello, per il disbrigo – con l’intervento del dott. Maurizio Rubessa -        |  |
|  | delle pratiche di cessazione dalla carica di amministratore della EAGLEYE               |  |
|  | S.r.l., effettivamente perfezionata in data 24.5.2021 e successiva cessione             |  |
|  | quote perfezionata in data 28.6.2021.                                                   |  |
|  | La convenuta non avrebbe, quindi, direttamente autorizzato                              |  |
|  | l’acquisizione del credito, né sarebbe stata informata da alcuno di detta               |  |
|  | circostanza.                                                                            |  |
|  | La signora LINETTI non solo non avrebbe omesso alcun controllo, ma                      |  |
|  | nell’ambito di un rapporto di fiducia con il proprio commercialista e di un             |  |
|  | incarico professionale esteso al dott. Maurizio Rubessa, gli avrebbe                    |  |
|  | volontariamente consegnato le <i>smart card</i> e le credenziali per il                 |  |
|  | perfezionamento delle operazioni concordate di cessazione dalla carica di               |  |
|  | amministratore e cessione delle quote della EAGLEYE s.r.l.                              |  |
|  | In conclusione domandava il rigetto la domanda risarcitoria poiché                      |  |
|  | nulla, inammissibile, improcedibile, improponibile, irricevibile, nonché                |  |
|  | infondata in fatto e diritto.                                                           |  |
|  | In via istruttoria venivano dedotte prova per testi e consulenza tecnica                |  |
|  | informatica sul cassetto fiscale della società EAGLEYE s.r.l. per la verifica           |  |
|  | del numero identificativo delle <i>smart card</i> utilizzate per l’accesso ed il        |  |
|  | compimento dell’operazione di inserimento dei crediti fiscali.                          |  |
|  | Con atto depositato il 19.9.2024, si costituiva in giudizio                             |  |
|  | FALLARINO Davide, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio                        |  |
|  |                                                                                         |  |
|  | 27                                                                                      |  |

Zoppolato e Alberto Rho del Foro di Milano.

La difesa procedeva al riepilogo dei fatti di causa e domandava in via preliminare la sospensione del giudizio ex art. 106, comma 1, c.g.c., in attesa della definizione del procedimento penale riguardante i medesimi fatti oggetto dell'azione erariale (processo penale attualmente pendente in grado d'appello presso la Corte d'Appello di Bologna).

In via parimenti preliminare la difesa eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice Contabile a conoscere la vicenda controversa e domandava l'affermazione della competenza del Giudice Tributario, atteso che specificamente nell'ambito tributario troverebbero collocazione sistematica le controversie concernenti le detrazioni fiscali (nel caso di specie quelle conseguenti all'utilizzo del c.d. "sismabonus"), con conseguente attrazione della giurisdizione nel processo tributario. Tale assunto difensivo troverebbe conferma in plurime sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, puntualmente richiamate.

L'eccezione di difetto di giurisdizione troverebbe inoltre conferma nella natura di incentivo e non già di contributo riferibile al "Sismabonus" - come tale riguardato dall'amministrazione finanziaria - con conseguente impossibilità di ipotizzare un rapporto di servizio tra i soggetti beneficiari e l'amministrazione.

Nel merito, la difesa eccepiva che il Sig. FALLARINO Davide non avrebbe in alcun modo partecipato all'illecita gestione degli incentivi fiscali, ma sarebbe stato coinvolto esclusivamente perché fratello germano convivente del Sig. FALLARINO Luca, il quale avrebbe posto in essere l'attività illecita all'insaputa del fratello, utilizzando le sue credenziali fiscali.

Il convenuto FALLARINO Luca avrebbe abusato della fiducia del fratello Davide ed avrebbe personalmente posto in essere l'attività illecita, come ammesso dal medesimo FALLARINO Luca in una conversazione *whatsapp* del 30.9.2023.

Nessuna prova concreta dell'elemento soggettivo doloso sarebbe ravvisabile nella posizione del Sig. FALLARINO Davide, la cui unica responsabilità risulterebbe quella di non aver controllato le attività che il fratello convivente espletava a suo nome.

In ogni caso, ad avviso della difesa, non potrebbe essere ammessa, nel caso di specie, una solidarietà passiva rispetto all'addebito contestato, avuto riguardo al fatto che l'attività posta in essere dal convenuto non sarebbe stata destinata all'alterazione della regolarità delle operazioni fiscali allo scopo di ottenere un arricchimento e che il suo contributo causale risulterebbe obiettivamente minimale.

Dopo aver evidenziato che la responsabilità a titolo di colpa grave non potrebbe comunque essere imputata al Sig. FALLARINO Davide in ragione della tenuità dell'eventuale rimprovero indirizzabile nei suoi confronti per essersi fidato della correttezza del proprio fratello convivente, la difesa eccepiva in ogni caso che la responsabilità a titolo di colpa grave per fatto commissivo risulta positivamente esclusa - in relazione ai fatti oggetto di contestazione, verificatisi nell'anno 2021 – a seguito della previsione legislativa contenuta nell'art.21, d.l. n.76/2020 (c.d. “scudo erariale”).

In via subordinata veniva richiesta una decurtazione dell'importo risarcitorio in ragione del limitato contributo causale e, in via parimenti gradata, l'applicazione del potere riduttivo.

|  |                                                                               |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                               |  |
|  | In conclusione, la difesa domandava:                                          |  |
|  | - in via preliminare, sospendere il processo in attesa della pronuncia        |  |
|  | della Corte di Appello Penale di Bologna;                                     |  |
|  | - sempre in via preliminare, dichiarare la propria carenza di                 |  |
|  | giurisdizione, in favore di quella tributaria/Agenzia delle entrate;          |  |
|  | - nel merito, dichiarare inammissibile e comunque respingere la               |  |
|  | domanda proposta dalla Procura attrice in quanto infondata in fatto e         |  |
|  | in diritto, e per l'effetto mandare esente il Sig. Davide Fallarino da        |  |
|  | qualsivoglia addebito e statuizione sfavorevole;                              |  |
|  | - in via subordinata, e salvo gravame, di porre a carico del Sig. Fallarino   |  |
|  | solamente un addebito corrispondente alla sua partecipazione causale          |  |
|  | all'illecito;                                                                 |  |
|  | - in via di estremo subordine e salvo gravame, nell'esercizio del potere      |  |
|  | riduttivo nella sua massima estensione, di ridurre al minimo l'addebito       |  |
|  | posto a carico del convenuto.                                                 |  |
|  | - Con ogni conseguenziale statuizione di legge anche in relazione alle        |  |
|  | spese di giudizio.                                                            |  |
|  | Con atto depositato il 25.9.2024, si costituiva in giudizio CONCA             |  |
|  | Samuele, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Calabrese del Foro di    |  |
|  | Lucca.                                                                        |  |
|  | La difesa del convenuto richiamava i fatti di causa e le contestazioni        |  |
|  | formulate dalla Procura Regionale nei suoi confronti e nel prendere posizione |  |
|  | direttamente sul merito della controversia, eccepiva quanto segue.            |  |
|  | 1) Il Sig. CONCA Samuele, di professione cameriere e privo di                 |  |
|  | conoscenze in materia tributaria ed informatica, non avrebbe mai              |  |
|  |                                                                               |  |
|  | 30                                                                            |  |

|  |                                                                           |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------|--|
|  | partecipato alla creazione dei crediti d'imposta controversi e tanto      |  |
|  | meno alla loro successiva cessione/commercializzazione e non              |  |
|  | avrebbe percepito alcun profitto derivante dalla loro                     |  |
|  | commercializzazione. L'autore dell'illecito – secondo la ricostruzione    |  |
|  | della stessa Procura Regionale – sarebbe infatti il signor FALLARINO      |  |
|  | Luca, il quale avrebbe effettuato l'accesso al portale con le credenziali |  |
|  | sia del convenuto CONCA, sia di altri soggetti, ed avrebbe proceduto      |  |
|  | all'inserimento iniziale dei dati e a tutte le successive cessioni        |  |
|  | incassandone il prezzo, ossia il profitto.                                |  |

|  |                                                                         |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 2) Non vi sarebbe assolutamente prova in nessun atto e documento        |  |
|  | versato in atti che il Sig. CONCA abbia consegnato o consentito al Sig. |  |
|  | FALLARINO Luca o ad altri l'utilizzo delle proprie credenziali per      |  |
|  | accedere alla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate e tanto meno per   |  |
|  | fini illeciti quali la creazione dei crediti fiscali oggetto della      |  |
|  | contestazione erariale.                                                 |  |

|  |                                                                                 |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 3) Come riportato nell'atto di citazione (dichiarazioni difensive rese dal      |  |
|  | Sig. CONCA in sede penale), il convenuto CONCA era stato per molto              |  |
|  | tempo - compreso il periodo oggetto dei fatti contestati - compagno di          |  |
|  | vita del Sig. FALLARINO Luca ed è pertanto possibile che                        |  |
|  | quest'ultimo abbia utilizzato il suo " <i>spid</i> " a sua insaputa e senza che |  |
|  | questi se ne potesse rendere conto avendo facile accesso all'utilizzo del       |  |
|  | suo telefono come consueto tra conviventi.                                      |  |

|  |                                                                            |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 4) Da tali evidenze emergerebbe, in primo luogo, l'assenza di un effettivo |  |
|  | contributo causale imputabile al convenuto rispetto alla complessa         |  |
|  | fattispecie dalla quale sarebbe derivato il pregiudizio erariale oggetto   |  |

|  |                                                                               |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                               |  |
|  | di contestazione, in secondo luogo, comunque, l'assenza dell'elemento         |  |
|  | psicologico del dolo e della colpa grave omissiva. Su questo specifico        |  |
|  | punto, la difesa rimarcava che il Sig. CONCA non avrebbe effettuato           |  |
|  | alcuna attività finalizzata alla creazione/commercializzazione dei            |  |
|  | crediti fiscali fittizi. L'unico legame causale risulterebbe l'utilizzo       |  |
|  | delle credenziali per accedere alla piattaforma dell'Agenzia delle            |  |
|  | Entrate, invero ampiamente giustificabile in ragione dei rapporti con         |  |
|  | l'effettivo asserito autore delle attività illecite.                          |  |
|  | 5) La causalità del pregiudizio erariale sarebbe in ogni caso imputabile      |  |
|  | significativamente alla mancata predisposizione di adeguati processi          |  |
|  | di controllo da parte della stessa Agenzia delle Entrate, avuto riguardo      |  |
|  | al fatto che le attività necessarie per accertare l'assenza di titolo per     |  |
|  | ottenere gli incentivi fiscali non risultava particolarmente complesso,       |  |
|  | ma poteva essere svolto tramite l'incrocio di dati già in possesso            |  |
|  | dell'Agenzia delle Entrate (segnatamente l'incrocio tra i dati del            |  |
|  | richiedente e la banca dati catastali e ipotecari).                           |  |
|  | 6) In ogni caso il pregiudizio erariale risulterebbe privo dei requisiti di   |  |
|  | certezza, concretezza ed attualità, atteso che trattandosi di crediti         |  |
|  | d'imposta, non vi sarebbe stata alcuna erogazione diretta ed immediata        |  |
|  | e il danno si concretizzerà solo ed esclusivamente se e quando                |  |
|  | l'importo oggetto del credito fiscale verrà portato in compensazione.         |  |
|  | In conclusione, la difesa del Sig. CONCA Samuele domandava il                 |  |
|  | rigetto delle domande proposte nei suoi confronti poiché infondate in fatto e |  |
|  | in diritto e comunque non provate.                                            |  |
|  | Nella denegata ipotesi, la quantificazione nel minimo che risulterà           |  |
|  |                                                                               |  |
|  |                                                                               |  |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | accertato, effettuate tutte le riduzioni del caso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  |  | Con vittoria di spese vive, compensi, spese generali 15%, oltre accessori di legge dovuti il tutto da liquidarsi in base ai parametri di legge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  |  | All’udienza del 25.9.2024, il Collegio, preso atto che con Sentenza del Tribunale di Milano in data 12.9.2024 veniva aperta la liquidazione giudiziale della Società HANOR8 s.r.l.s., disponeva con Ordinanza letta in udienza ed inserita a verbale, l’interruzione del processo ex art. 108 c.g.c.                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  |  | In data 22.10.2024, la Procura Regionale procedeva alla riassunzione del giudizio depositando specifico ricorso ex art. 109, comma 4, c.g.c., con il quale veniva richiesto di fissare l’udienza per la prosecuzione del giudizio, concedendo termine per la sua notifica alle parti, in particolare alla Società HANOR8 s.r.l.s., sede legale in Milano, via Tanaro n. 8, in stato di liquidazione giudiziale, in persona del curatore giudiziale.                                                                          |  |
|  |  | Con Decreto del Presidente della Sez. Giurisdizionale del 5.11.2024, il giudizio veniva fissato per l’udienza di discussione del 21.5.2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  |  | Con memoria depositata il 7.3.2025, la difesa della convenuta LINETTI Angela confermava le difese svolte all’atto dell’originaria costituzione in giudizio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  |  | Analogamente, con memoria depositata il 28.4.2025, la difesa del Sig. FALLARINO Davide richiamava la memoria di costituzione depositata il 19.9.2024 e a sostegno delle eccezioni ivi formulate in merito all’asserita assenza di responsabilità del convenuto, allegava una perizia calligrafica depositata nel corso del parallelo procedimento penale dalla quale sarebbe emerso che il Sig. FALLARINO Luca – relativamente ad un contratto di locazione - procedeva a falsificare la sottoscrizione del fratello Davide. |  |
|  |  | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

|  |                                                                                         |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                         |  |
|  | All’udienza del 21.5.2025 la Procura Regionale contestava le                            |  |
|  | eccezioni difensive e richiamando le conclusioni rassegnate nell’atto di                |  |
|  | citazione, insisteva per l’accoglimento della domanda.                                  |  |
|  | Le difese dei convenuti insistevano parimenti nelle conclusioni                         |  |
|  | rassegnate negli atti defensionali depositati in giudizio.                              |  |
|  | A seguito dell’udienza di discussione del giudizio, la Sezione, ritenuto                |  |
|  | che la causa non fosse matura per la decisione e che per la completa analisi            |  |
|  | della vicenda processuale, risultasse necessario acquisire – in applicazione            |  |
|  | dell’art. 94, comma 2, c.g.c. - ulteriore documentazione concernente la                 |  |
|  | vicenda controversa, disponeva con Ordinanza n. 33/2025 del 30.9.2025, che              |  |
|  | la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate per la Lombardia,                     |  |
|  | depositasse, entro il termine di 120 giorni dal deposito dell’Ordinanza                 |  |
|  | istruttoria, <i>“Una relazione.....nella quale saranno fornite documentate</i>          |  |
|  | <i>notizie in merito ai singoli crediti fiscali derivanti dal c.d. “sismabonus”</i>     |  |
|  | <i>oggetto della presente controversia, appartenuti (quale primo cessionario)</i>       |  |
|  | <i>alle Società HANOR8 s.r.l.s. in liquidazione giudiziale e EAGLEYE s.r.l.,</i>        |  |
|  | <i>come analiticamente indicati nella parte in fatto (pag. 8 – 17), in particolare:</i> |  |
|  | <i>1) Crediti ceduti ad HANOR8 s.r.l.s. (primo cessionario).</i>                        |  |
|  | <i>Cessioni di crediti ricevuti in data 7.5.2021 da parte di:</i>                       |  |
|  | <i>- BERGAMIN Marco: euro 1.444.000,00.</i>                                             |  |
|  | <i>- CONCA Samuele: euro 608.000,00.</i>                                                |  |
|  | <i>- FALLARINO Davide: euro 836.000,00.</i>                                             |  |
|  | <i>- FALLARINO Luca: euro 380.000,00.</i>                                               |  |
|  | <i>2) Crediti ceduti ad EAGLEYE s.r.l. (primo cessionario).</i>                         |  |
|  | <i>Cessioni di crediti ricevuti in data 7.5.2021 da parte di:</i>                       |  |
|  |                                                                                         |  |
|  |                                                                                         |  |



le eventuali cessioni successive.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate attestava che i crediti acquisiti dalle due società da parte dei signori BERGAMIN Marco, CONCA Samuele, FALLARINO Davide e FALLARINO Luca, per un ammontare pari a euro 4.560.000, risultavano essere stati tutti oggetto di successiva cessione a terzi.

Tali crediti, ceduti in prima battuta a numerosi soggetti terzi (in larga misura operatori che hanno acquistato notevoli quantità di titoli edilizi, quali ad esempio, Deutsche Finance S.r.l. o Poste Italiane S.p.a.) non risultano tracciabili, se non per masse riferite alla posizione complessiva dei cessionari, nella loro evoluzione successiva.

Con istanza di fissazione di udienza depositata il 28.11.2025, la Procura Regionale domandava al Presidente della Sez. Giurisdizionale di voler fissare l'udienza di discussione in prosecuzione ed il termine alle parti per il deposito di atti e documenti.

Con Decreto di fissazione di udienza dell'1.12.2025, il giudizio veniva  
fissato per l'odierna udienza di discussione.

Con memoria depositata il 9.3.2026, il Sig. FALLARINO Davide procedeva a confermare le difese svolte nella memoria di costituzione e dopo aver insistito nell'eccezione correlata all'infondatezza dell'imputazione, a proprio carico, dell'evento dannoso a titolo di dolo in considerazione dell'assenza di prova di una sua volontà diretta a tale fine, evidenziava che difetterebbe anche un'imputabilità a titolo di colpa grave, avuto in particolare riguardo al fatto che la recente innovazione legislativa in tema di responsabilità erariale (Legge n.1/2026), avrebbe significativamente ridotto l'ambito della perseguibilità, limitando le fattispecie rilevanti tramite una

rigorosa tipizzazione (la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto e l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento), con la conseguenza che sulla base delle già riferite circostanze nelle quali sarebbe maturato il fatto, non sussisterebbero elementi sufficienti per l'accertamento della sua responsabilità.

Con memoria depositata il 24.3.2026, la difesa della Sig.ra LINETTI Angela riepilogava gli esiti dell'istruttoria svolta presso l'Agenzia delle Entrate e sulla base delle affermazioni contenute nella Relazione depositata agli atti del giudizio, eccepiva che non sussisterebbero gli estremi per ritenere dimostrato il pregiudizio erariale azionato dall'organo requirente. Sul punto veniva in particolare rappresentato che la società EAGLEYE di cui la Sig.ra LINETTI era stata titolare, pur essendo stata cessionaria dei crediti controversi, non li avrebbe valorizzati tramite compensazioni, ma avrebbe proceduto a successive alienazioni. Poiché l'Agenzia delle Entrate attestava l'impossibilità tecnico - giuridica di risalire alle eventuali successive vicende compensative, nessun danno risulterebbe in concreto dimostrato.

La difesa eccepiva inoltre che l'eventuale responsabilità della convenuta, sicuramente non imputabile a titolo di dolo con volontà dell'evento per assoluto difetto di prova, non potrebbe essere dichiarata neppure a titolo di colpa grave, atteso che nel periodo temporale oggetto della contestazione (anno 2021), trovava applicazione l'art.21 D.L. n.76/2020, a mente del quale la responsabilità poteva essere accertata soltanto nei casi in cui la produzione del danno fosse *“dolosamente voluta”*.

|  |                                                                                 |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                 |  |
|  | Dopo aver richiamato integralmente le eccezioni già formulate con la            |  |
|  | comparsa di costituzione in giudizio, la difesa confermava le conclusioni già   |  |
|  | rassegnate.                                                                     |  |
|  | Con memoria depositata il 25.3.2026, la difesa del Sig. CONCA                   |  |
|  | Samuele procedeva al riepilogo delle eccezioni già formulate nell’atto di       |  |
|  | costituzione e svolgeva, in primo luogo, ulteriori considerazioni alla luce     |  |
|  | dell’approfondimento istruttorio disposto dalla Sezione.                        |  |
|  | Ad avviso della difesa, l’impossibilità di tracciare i crediti oggetto di       |  |
|  | cessione, così come attestata dall’Agenzia delle Entrate, determinerebbe        |  |
|  | l’impossibilità tecnica di ritenere il danno contestato riferibile ai crediti   |  |
|  | controversi, con conseguente insussistenza dell’elemento oggettivo della        |  |
|  | fattispecie di responsabilità.                                                  |  |
|  | In secondo luogo, la difesa, dopo aver ribadito l’assoluta inconsistenza        |  |
|  | di un addebito a titolo di dolo, eccepiva inoltre che a seguito dell’entrata in |  |
|  | vigore della Legge n.1/2026 – a mente delle cui disposizioni il criterio di     |  |
|  | attribuzione della responsabilità erariale per colpa sarebbe stato irrigidito e |  |
|  | sostanzialmente tipizzato – non sussisterebbero gli estremi nemmeno per         |  |
|  | un’imputazione dell’eventuale danno a titolo di colpa grave.                    |  |
|  | Sul punto veniva evidenziato che rispetto all’intervenuta tipizzazione          |  |
|  | normativa delle condotte gravemente colpose, il comportamento del Sig.          |  |
|  | CONCA non sarebbe stato connotato da alcuna “violazione manifesta” di           |  |
|  | norme di diritto e non sarebbe ravvisabile alcun travisamento dei fatti, non    |  |
|  | avendo il convenuto adottato provvedimenti, rilasciato dichiarazioni            |  |
|  | valutative o assunto decisioni in ordine alla spettanza dei crediti o alla      |  |
|  | regolarità delle operazioni.                                                    |  |
|  |                                                                                 |  |
|  | 38                                                                              |  |

|  |                                                                                  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | Venivano formulate le seguenti conclusioni.                                      |  |
|  | <u>- In via principale</u>                                                       |  |
|  | <i>dichiarare integralmente infondate e comunque non provate le</i>              |  |
|  | <i>domande della Procura regionale nei confronti del sig. CONCA</i>              |  |
|  | <i>Samuele e, per l'effetto, rigettarle, per insussistenza:</i>                  |  |
|  | <i>- dell'elemento soggettivo richiesto (dolo o colpa grave tipizzata alla</i>   |  |
|  | <i>luce della nuova normativa del 7 gennaio 2026);</i>                           |  |
|  | <i>- di un danno erariale certo, attuale e concreto riferibile ai crediti</i>    |  |
|  | <i>formalmente intestati al sig. CONCA;</i>                                      |  |
|  | <i>- del nesso causale specifico tra la posizione del sig. CONCA e</i>           |  |
|  | <i>l'asserito pregiudizio erariale.</i>                                          |  |
|  | <i>- In via subordinata e meramente gradata, nell'ipotesi – non condivisa</i>    |  |
|  | <i>– di ritenuta sussistenza di una qualche forma di responsabilità:</i>         |  |
|  | <i>- riconoscere la estrema marginalità e non dolosità dell'eventuale</i>        |  |
|  | <i>condotta del sig. CONCA, nonché il ruolo causale prevalente:</i>              |  |
|  | <i>- di FALLARINO Luca, ideatore e gestore del sistema fraudolento;</i>          |  |
|  | <i>- dell'Agenzia delle Entrate e degli organi competenti, per le gravi</i>      |  |
|  | <i>carenze del sistema “no tracking” dei crediti d'imposta;</i>                  |  |
|  | <i>esercitare, conseguentemente, il potere riduttivo nella massima misura</i>    |  |
|  | <i>consentita, limitando l'eventuale addebito a una quota meramente</i>          |  |
|  | <i>simbolica, tenuto conto anche dell'età, delle condizioni personali e</i>      |  |
|  | <i>della totale assenza di profitto in capo al sig. CONCA.</i>                   |  |
|  | <i>- In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre</i> |  |
|  | <i>spese generali, IVA e CPA come per legge.</i>                                 |  |
|  | All'odierna udienza di discussione i rappresentanti della Procura                |  |
|  | 39                                                                               |  |

|  |                                                                                    |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                    |  |
|  | Regionale hanno insistito nella prospettazione accusatoria formulata nell’atto     |  |
|  | di citazione e dopo aver evidenziato, con riguardo all’eccezione di difetto di     |  |
|  | giurisdizione del Giudice Contabile a conoscere la vicenda controversa, che        |  |
|  | tra i convenuti e l’amministrazione finanziaria sussisterebbe pienamente il        |  |
|  | rapporto di servizio, come invero già riconosciuto nell’ambito di giudizi          |  |
|  | attivati presso altre Sezioni Giurisdizionali della Corte dei conti in relazione   |  |
|  | ad altre ipotesi di bonus edilizi (bonus facciate) e al c.d. “bonus locazioni”, ha |  |
|  | preso posizione rispetto all’eccezione difensiva secondo la quale il pregiudizio   |  |
|  | erariale, alla luce delle informazioni acquisite in via istruttoria dall’Agenzia   |  |
|  | delle Entrate, non sarebbe stato adeguatamente dimostrato.                         |  |
|  | Sul punto, i rappresentanti della Procura Regionale hanno rimarcato                |  |
|  | che la peculiare configurazione dei bonus edilizi e la correlata possibilità di    |  |
|  | ottenere, a scomputo delle spese per l’effettuazione dei lavori, crediti fiscali   |  |
|  | cedibili a terzi ed intangibili rispetto ad eventuali contestazioni sulle opere    |  |
|  | realizzate, avrebbe determinato la cristallizzazione dell’esborso pubblico alla    |  |
|  | data della cessione del credito da parte del soggetto attuatore dell’intervento    |  |
|  | beneficiario, con la conseguenza che il pregiudizio erariale derivante dalla       |  |
|  | carenza del titolo che aveva legittimato la creazione del credito fiscale, dovrà   |  |
|  | essere ancorato alla data della sua cessione, non rilevando lo sviluppo futuro     |  |
|  | del rapporto tra i cessionari e l’Agenzia delle Entrate. Tale conclusione          |  |
|  | sarebbe stata invero confermata dalla Relazione della stessa Agenzia delle         |  |
|  | Entrate, la quale, nel rilevare che i crediti fiscali controversi in questa sede   |  |
|  | sono risultati non tracciabili (“no tracking”) in ragione della disciplina         |  |
|  | vigente all’epoca dei fatti, ha confermato che l’astrazione del titolo legato agli |  |
|  | interventi edilizi determinava la loro rilevanza obiettiva già all’atto            |  |
|  | 40                                                                                 |  |

dell'acquisizione da parte del terzo cessionario.

Tale approdo ricostruttivo risulterebbe confermato da alcuni precedenti giurisprudenziali sia della Corte dei conti, sia della Corte di Cassazione, la quale, nell'ambito di giudizi penali correlati a fatti di truffa ex art. 640, comma 2, c.p., avrebbe statuito che la consumazione del reato interverrebbe, in queste ipotesi, all'atto della cessione del credito e ciò indipendentemente dalla sua compensazione o materiale riscossione da parte del cessionario. I Pubblici Ministeri hanno in particolare riferito che la questione risulta da ultimo vagliata dalle Sezioni Unite penali della Suprema Corte, le quali, all'esito della udienza del 26 febbraio ultimo scorso, hanno diramato l'informativa n. 4/2026 che ha esplicitamente anticipato che è stato riconosciuto che la condotta oggetto di imputazione è sussumibile nella fattispecie del reato di truffa aggravata ai danni dello Stato e che essa integra il reato in forma consumata. La Procura ha quindi chiesto di depositare copia stampata relativa a tale provvedimento.

Il Collegio ha autorizzato.

La Procura Regionale ha inoltre riferito che FALLARINO Davide e CONCA Samuele hanno impugnato la sentenza di condanna penale di primo grado e sono in attesa d'udienza in Appello, mentre i convenuti LINETTI, ANDREOLI e BERGAMIN sono in attesa dell'udienza dibattimentale che si avrà il 26 maggio 2026. FALLARINO Luca è in attesa dell'udienza dibattimentale di luglio 2026.

Con riguardo alle posizioni dei singoli convenuti, la Procura Regionale ha richiamato quanto contestato nell'atto di citazione e, con specifico riguardo alle difese svolte dai soggetti costituiti in giudizio ha rappresentato che la

|  |                                                                                                                                           |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                           |  |
|  | contestazione di condotta dolosa e, in via subordinata, gravemente colposa dei                                                            |  |
|  | convenuti CONCA, FALLARINO Davide e LINETTI Angela non                                                                                    |  |
|  | risulterebbe scalfita né dalle norme contenute nell’art.21, D.L. n.76/2020 (il                                                            |  |
|  | c.d. scudo erariale), né dalle nuove disposizioni sulla responsabilità                                                                    |  |
|  | amministrativo – contabile introdotte dalla Legge n.1/2026, avuto particolare                                                             |  |
|  | riguardo alla circostanza che la tipizzazione delle condotte imputabili a                                                                 |  |
|  | responsabilità ivi contenuta non potrebbe essere estesa ai comportamenti posti                                                            |  |
|  | in essere dagli odierni convenuti, dovendo invero essere circoscritta, come già                                                           |  |
|  | statuito da questa Sez. Giurisdizionale, alle condotte poste in essere dai                                                                |  |
|  | dipendenti pubblici nell’ambito di procedimenti amministrativi, circostanza                                                               |  |
|  | non sussistente nel caso di specie.                                                                                                       |  |
|  | Le difese delle parti convenute costituite in giudizio hanno                                                                              |  |
|  | diffusamente riepilogato le deduzioni difensive già proposte nelle memorie                                                                |  |
|  | versate in atti e dopo aver contestato le ulteriori argomentazioni formulate in                                                           |  |
|  | udienza dall’organo requirente, hanno concluso in conformità.                                                                             |  |
|  | Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.                                                                   |  |
|  | <b>MOTIVI DELLA DECISIONE</b>                                                                                                             |  |
|  | <b>1.</b> In via preliminare deve darsi conto della regolare costituzione del                                                             |  |
|  | contraddittorio processuale, atteso che i convenuti HANOR8 s.r.l.s. in                                                                    |  |
|  | liquidazione giudiziale, EAGLEYE s.r.l. e i Sig.ri BERGAMIN Marco,                                                                        |  |
|  | FALLARINO Luca, e ANDREOLI Dennis non risultano costituiti in giudizio.                                                                   |  |
|  | Dall’analisi delle allegazioni contenute nel fascicolo processuale,                                                                       |  |
|  | segnatamente le relate di notificazione dell’atto di citazione – effettuata per                                                           |  |
|  | HANOR8 s.r.l.s. originariamente in data 20.3.2024 presso lo studio dell’avv.                                                              |  |
|  | Mario Palma Busnelli ( <a href="mailto:mariopalma.busnelli@monza.pecavvocati.it">mariopalma.busnelli@monza.pecavvocati.it</a> ), delegato |  |
|  | 42                                                                                                                                        |  |

|  |                                                                                                                                         |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                         |  |
|  | in fase preprocessuale dall'amministratore giudiziario e in data 20.11.2024                                                             |  |
|  | presso l'indirizzo p.e.c. della procedura di liquidazione <i>medio tempore</i>                                                          |  |
|  | intervenuta ( <a href="mailto:lg518.2024milano@liquidazionigiudiziali.it">lg518.2024milano@liquidazionigiudiziali.it</a> ), per EAGLEYE |  |
|  | s.r.l. in data 20.3.2024 presso l'indirizzo p.e.c. della società                                                                        |  |
|  | ( <a href="mailto:03815580984@imprese.italia.it">03815580984@imprese.italia.it</a> ), per BERGAMIN Marco ex art.143 c.p.c.              |  |
|  | tramite deposito presso la casa comunale di Milano in data 27.3.2024 a seguito                                                          |  |
|  | dell'attestazione dell'Ufficiale Giudiziario della sua irreperibilità, per                                                              |  |
|  | FALLARINO Luca ex art.143 c.p.c. tramite deposito presso la casa comunale                                                               |  |
|  | di Milano in data 5.4.2024 a seguito dell'attestazione dell'Ufficiale                                                                   |  |
|  | Giudiziario della sua irreperibilità e per ANDREOLI Dennis in data 28.3.2024                                                            |  |
|  | ex art. 139 c.p.c. - deve ritenersi che il contraddittorio processuale sia stato                                                        |  |
|  | validamente incardinato.                                                                                                                |  |
|  | Deve conseguentemente dichiararsi la contumacia dei convenuti                                                                           |  |
|  | HANOR8 s.r.l.s. in liquidazione giudiziale, EAGLEYE s.r.l. e dei Sig.ri                                                                 |  |
|  | BERGAMIN Marco, FALLARINO Luca, e ANDREOLI Dennis ex art. 93                                                                            |  |
|  | c.g.c..                                                                                                                                 |  |
|  | <b>2.</b> In via parimenti preliminare deve essere vagliata l'eccezione, formulata                                                      |  |
|  | dalla difesa di FALLARINO Davide, di difetto di giurisdizione della Corte dei                                                           |  |
|  | conti a conoscere la fattispecie di responsabilità azionata in giudizio.                                                                |  |
|  | Secondo la difesa, la vicenda controversa, nel riguardare direttamente                                                                  |  |
|  | il ricorso, da parte di soggetti privati, alle detrazioni previste dall'ordinamento                                                     |  |
|  | tributario (nel caso di specie quelle conseguenti all'utilizzo del c.d.                                                                 |  |
|  | "Sismabonus"), dovrebbe essere inquadrata nel rapporto tra il contribuente e                                                            |  |
|  | l'Agenzia delle Entrate, con conseguente attrazione della giurisdizione nel                                                             |  |
|  | processo tributario.                                                                                                                    |  |
|  |                                                                                                                                         |  |
|  | 43                                                                                                                                      |  |

|  |                                                                                           |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                           |  |
|  | L’eccezione è infondata e la Sezione accerta la sussistenza della                         |  |
|  | giurisdizione del Giudice Contabile a conoscere la domanda di risarcimento                |  |
|  | del danno erariale azionata dalla Procura Regionale.                                      |  |
|  | Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del Sig. FALLARINO                         |  |
|  | Davide, la circostanza che la vicenda oggetto della contestazione erariale                |  |
|  | abbia riguardato una serie di crediti d’imposta conseguenti all’applicazione              |  |
|  | dei benefici fiscali del “Sismabonus” e che pertanto l’Agenzia delle Entrate              |  |
|  | sia titolare dei poteri di accertamento della regolarità delle operazioni poste in        |  |
|  | essere (al cui esercizio potrà evidentemente seguire un contenzioso tributario),          |  |
|  | non esclude la sussistenza dei presupposti per l’accertamento della                       |  |
|  | responsabilità erariale. Al riguardo si osserva, infatti, che qualora il                  |  |
|  | pregiudizio eventualmente subito dall’amministrazione finanziaria sia                     |  |
|  | riconducibile eziologicamente a condotte illecite poste in essere da soggetti             |  |
|  | legati ad essa da un rapporto di servizio, la vicenda rientra necessariamente             |  |
|  | nell’ambito della giurisdizione erariale.                                                 |  |
|  | Fatta questa premessa, l’accertamento della sussistenza della                             |  |
|  | giurisdizione della Corte dei conti deve necessariamente focalizzare l’istituto           |  |
|  | del “Sismabonus” e verificare se i soggetti beneficiari della contribuzione               |  |
|  | pubblica prevista dall’istituto, vengano chiamati a svolgere attività per conto           |  |
|  | e nell’interesse dell’amministrazione nell’ambito di una funzionalizzazione               |  |
|  | che qualifichi la relazione in termini di rapporto di servizio (cfr., sul punto,          |  |
|  | Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, n. 12664/2023, dove viene precisato che “ <i>Ai</i>    |  |
|  | <i>fini della sussistenza della giurisdizione contabile, è necessario che si instauri</i> |  |
|  | <i>tra la P.A. che eroga un contributo e il privato che lo riceve un rapporto di</i>      |  |
|  | <i>servizio, posto che il beneficiario dell'importo si inserisce nel procedimento</i>     |  |
|  |                                                                                           |  |
|  | 44                                                                                        |  |

*di realizzazione degli obiettivi pubblici. Sicché, il percettore del contributo o del finanziamento (anche di provenienza comunitaria) risponde per danno erariale innanzi alla Corte dei conti, qualora, disponendo della somma in modo diverso da quello programmato, frustra lo scopo perseguito dall'ente pubblico".* Principio pacifico: si vedano Cass. civ., Sez. Unite, n.5228/2022, id., n.1994/2022; id., n. 7740/2023; n.9659/2023; Corte conti, Sez. II App. n.56/2026, id., n.164/2025, dove viene evidenziato che “...l'inserimento funzionale si realizza ogni volta che il soggetto privato viene chiamato a concorrere alla realizzazione dell'interesse pubblico al finanziamento, sicché il rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di un contributo e il soggetto privato si configura in tutti i casi in cui quest'ultimo, ponendo in essere i presupposti per la illegittima percezione di un finanziamento pubblico, abbia distolto le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate”).

Il c.d. “Sismabonus” è stato introdotto nell’ordinamento dall’art.16 del d.l. n. 63/2013, nel testo risultante dalla Legge di conversione n. 90/2013 e ha determinato un sensibile incremento dei benefici già previsti, a decorrere dall’1.1.2012, dall’art. 16 bis, lett. i) del D.P.R. n. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Il bonus ha riguardato gli interventi indicati dal TUIR, segnatamente quelli “..per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere

*realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.”*

L’art.16 del d.l. n. 63/2013 ha subito numerose modificazioni nel corso degli anni. L’originaria previsione del beneficio – limitata agli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, con un contributo corrispondente ad una detrazione dall'imposta lorda pari al 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare - è stata successivamente estesa anche alle opere sugli edifici ricadenti nelle zone sismiche 3 (rischio medio basso), con aumento della detrazione nelle ipotesi di opere determinanti una riduzione del rischio sismico che abbia determinato il passaggio ad una classe di rischio inferiore ed è stata significativamente aumentata dal d.l. n. 34/2020 che ha introdotto per determinati interventi antisismici la detrazione del 110% (il cosiddetto “Supersismabonus”).

La normativa contenuta nell’art.16, d.l. 63/2013, come sviluppatasi nel corso degli anni, ha costantemente reso necessaria l’asseverazione tecnica delle opere realizzate e, a partire dal 2018 (art. 1, comma 3, lett. b, n. 4, Legge n. 205/2017), la trasmissione per via telematica all'ENEA delle informazioni sugli interventi effettuati, per l’elaborazione delle informazioni pervenute in funzione di una relazione da predisporre sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano,

|  |                                                                                    |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                    |  |
|  | nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.                              |  |
|  | Sulla base dell’analisi dell’istituto del “Sismabonus”, può senz’altro             |  |
|  | affermarsi che i soggetti che beneficiano della contribuzione pubblica per         |  |
|  | effettuare gli interventi di riduzione del rischio sismico – erogata tramite       |  |
|  | l’istituto della detrazione fiscale e degli altri meccanismi introdotti dal        |  |
|  | Legislatore a partire dal 2019 (significativamente estesi durante la pandemia      |  |
|  | Covid-19 per agevolare, tramite la cessione dei crediti e il c.d. “sconto in       |  |
|  | fattura”, l’effettuazione degli interventi) – siano chiamati a partecipare         |  |
|  | direttamente al perseguimento della specifica finalità pubblicistica attraverso    |  |
|  | il loro inserimento procedimentalizzato nel programma previsto                     |  |
|  | dall’ordinamento. La contribuzione ottenuta risulta quindi causalmente             |  |
|  | correlata alle attività da porre in essere al fine di perseguire l’obiettivo       |  |
|  | pubblicistico, con conseguente radicamento di un rapporto di servizio              |  |
|  | sostanziale (cfr., specificamente sul punto, Cass. Civ., SS.UU., n. 13245/2019     |  |
|  | e Corte conti, Sez. II App., n.380/2021, dove viene tracciata la netta             |  |
|  | distinzione tra i semplici sussidi erogati dall’amministrazione pubblica ad        |  |
|  | esclusivo ed indistinto scopo di solidarietà e i contributi finalizzati al         |  |
|  | raggiungimento di un programma pubblicistico che vede il soggetto privato          |  |
|  | attuatore partecipe dell’azione).                                                  |  |
|  | La giurisprudenza della Corte dei conti ha già avuto modo di                       |  |
|  | riconoscere la propria giurisdizione nelle analoghe controversie relative a        |  |
|  | fattispecie di ritenuta responsabilità erariale da illecita gestione dei fondi del |  |
|  | c.d. “Bonus facciate” (Corte conti, Sez. Puglia, n.21/2026) e del “Bonus           |  |
|  | Locazioni” (Corte conti, Sez. Giur. Emilia-Romagna n. 4/2025). Tale approdo        |  |
|  | deve essere confermato “a fortiori” con riguardo al “Sismabonus”, stante           |  |
|  | 47                                                                                 |  |

|  |                                                                                            |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                            |  |
|  | l'evidente rilevanza dell'interesse pubblicistico alla riduzione dei rischi                |  |
|  | sismici.                                                                                   |  |
|  | Come correttamente evidenziato dalla Procura Regionale la                                  |  |
|  | giurisdizione della Corte dei conti riguarda in prima battuta coloro i quali               |  |
|  | hanno illecitamente generato i crediti di imposta tramite false attestazioni in            |  |
|  | ordine all'intervenuta effettuazione degli interventi edilizi, ma deve essere              |  |
|  | senz'altro estesa agli altri soggetti, persone fisiche e giuridiche, che si sono           |  |
|  | inserite nel percorso di circolazione dei titoli riconosciuti                              |  |
|  | dall'amministrazione finanziaria, concorrendo, nella prospettiva                           |  |
|  | accusatoria, al perfezionamento della fattispecie pregiudizievole.                         |  |
|  | <b>3.</b> In via parimenti preliminare deve essere analizzata l'eccezione di nullità       |  |
|  | dell'atto di citazione, formulata dalla difesa della Sig.ra LINETTI Angela, per            |  |
|  | ritenuto mancato adempimento dell'onere probatorio e per genericità del                    |  |
|  | <i>petitum</i> .                                                                           |  |
|  | L'eccezione è infondata.                                                                   |  |
|  | L'art.86, comma 6, c.g.c. sanziona con la nullità le ipotesi in cui l'atto                 |  |
|  | di citazione non esponga chiaramente la <i>causa petendi</i> e <i>petitum</i> della        |  |
|  | domanda azionata e non contenga quindi “ <i>l'esposizione dei fatti, della qualità</i>     |  |
|  | <i>nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni</i>  |  |
|  | <i>della domanda, con le relative conclusioni</i> ”, secondo la previsione dell'art.86,    |  |
|  | comma 2, lett. e).                                                                         |  |
|  | Premesso che la pronuncia di nullità dell'atto di citazione per carenza                    |  |
|  | dei requisiti della <i>causa petendi</i> e del <i>petitum</i> presuppone che dal complesso |  |
|  | dell'atto emerga la totale omissione o l'assoluta incertezza sia del <i>petitum</i> ,      |  |
|  | inteso come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento (cfr. Cass.                |  |
|  |                                                                                            |  |
|  | 48                                                                                         |  |

|  |                                                                                      |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                      |  |
|  | n.3911/2001; id. n.7448/2001), sia la mancata indicazione degli accadimenti          |  |
|  | fattuali sui quali si fonda la “ <i>causa petendi</i> ” (cfr. Cass. n.4598/2006; id. |  |
|  | n.7878/2000), il Collegio ritiene che l’atto di citazione abbia compiutamente        |  |
|  | soddisfatto detti requisiti con l’indicazione precisa sia dell’oggetto della         |  |
|  | domanda risarcitoria, sia delle ragioni di fatto e di diritto sulle quali essa si è  |  |
|  | fondata.                                                                             |  |
|  | La richiesta risarcitoria è stata formulata nei confronti di tutti i                 |  |
|  | convenuti con una articolata ed analitica contestazione di responsabilità            |  |
|  | amministrativo – contabile e ha invero consentito lo svolgimento, da parte           |  |
|  | della difesa della Sig.ra LINETTI, così come da parte di tutti i restanti            |  |
|  | convenuti costituiti, di ampie ed elaborate difese su tutti i punti controversi.     |  |
|  | 4. In via preliminare deve essere infine vagliata la richiesta, formulata dalla      |  |
|  | difesa del Sig. FALLARINO Davide, di sospensione del processo ex art. 106,           |  |
|  | comma 1, c.g.c. in attesa della definizione del procedimento penale pendente         |  |
|  | presso la Corte d’Appello di Bologna.                                                |  |
|  | La richiesta non può trovare accoglimento.                                           |  |
|  | In disparte il fatto che sulla base dei più recenti orientamenti del                 |  |
|  | Giudice Contabile la sospensione (necessaria) del giudizio di responsabilità         |  |
|  | rimane possibile, nell’attuale assetto processuale, solo in presenza di un           |  |
|  | rapporto di pregiudizialità giuridica, che ricorre nel caso in cui la definizione    |  |
|  | di una controversia penale e/o civile si ponga come indispensabile antecedente       |  |
|  | logico giuridico (cfr., per tutte, Corte dei conti, Sez. Riunite, n.1/2015) e        |  |
|  | tenuto conto che in casi analoghi, la Sezione ha chiarito che il processo            |  |
|  | contabile e quello penale sono reciprocamente autonomi e che la pendenza di          |  |
|  | quello penale non determina una causa di pregiudizialità nei termini definiti        |  |
|  | 49                                                                                   |  |

|  |                                                                                          |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                          |  |
|  | dall'art. 106 c.g.c. (sentenze n.138/2023 e n.13/2025), si evidenzia che le              |  |
|  | allegazioni processuali consentono una esauriente disamina della vicenda                 |  |
|  | controversa.                                                                             |  |
|  | <b>5.</b> In assenza di ulteriori questioni preliminari, può essere affrontato il merito |  |
|  | della controversia.                                                                      |  |
|  | L'azione erariale promossa dalla Procura Regionale ha riguardato una                     |  |
|  | rilevante serie di bonus fiscali, originariamente riferibili ad interventi di            |  |
|  | ristrutturazione edilizia - a valere sul "Sismabonus" - dichiarati dai Sig.ri            |  |
|  | FALLARINO Luca, BERGAMIN Marco, FALLARINO Davide, CONCA                                  |  |
|  | Samuele e successivamente ceduti, in un primo momento, alle società                      |  |
|  | HANOR8 s.r.l.s. (amministrata dal Sig. FALLARINO Luca) e EAGLEYE                         |  |
|  | s.r.l. (amministrata sino al 24.5.2021 da LINETTI Angela e successivamente               |  |
|  | da ANDREOLI Dennis, sino all'1.7.2021 e dopo tale data, da FALLARINO                     |  |
|  | Luca) e in un secondo momento ad altri soggetti terzi di buona fede che hanno            |  |
|  | potuto concretamente beneficiare delle provvidenze pubbliche previste nella              |  |
|  | forma del credito d'imposta ovvero cederle ulteriormente ad altri soggetti.              |  |
|  | Sulla base delle allegazioni contenute nel fascicolo processuale,                        |  |
|  | segnatamente gli esiti della complessa attività investigativa espletata dalla            |  |
|  | Guardia di Finanza di Rimini (cfr. Relazione della Guardia di Finanza di                 |  |
|  | Rimini del 14.8.2023; Allegato n. 3 del Fascicolo di Procura) emerge con                 |  |
|  | chiarezza, sulla base dei riscontri oggettivi acquisiti dall'organo di polizia           |  |
|  | giudiziaria, che l'inserimento nella piattaforma informatica dell'Agenzia delle          |  |
|  | Entrate dei crediti d'imposta da parte dei soggetti convenuti è stato posto in           |  |
|  | essere in assenza di legittimanti presupposti normativi, atteso che tutti i              |  |
|  | soggetti non potevano aver svolto gli interventi edilizi per assenza di immobili         |  |
|  | 50                                                                                       |  |

|  |                                                                                   |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                   |  |
|  | in disponibilità (CONCA Samuele; cfr. Relazione investigativa, pag. 8 e ss.)      |  |
|  | ovvero, nel caso di FALLARINO Luca, FALLARINO Davide e BERGAMIN                   |  |
|  | Marco – i quali detenevano rispettivamente uno ovvero due immobili in             |  |
|  | locazione – per l'impossibilità di beneficiare, in ragione dei titoli in loro     |  |
|  | possesso, di una contribuzione di valore pari a quella dichiarata (cfr. Relazione |  |
|  | investigativa, pag. 4 e ss. per BERGAMIN Marco, pag.12 e ss. per                  |  |
|  | FALLARINO Davide, pag. 16 e ss. per FALLARINO Luca).                              |  |
|  | Gli approfondimenti istruttori svolti dalla Guardia di Finanza hanno              |  |
|  | inoltre consentito di accertare che i convenuti non hanno ottenuto il rilascio di |  |
|  | alcuna concessione ovvero permesso di costruire all'epoca dei fatti, come         |  |
|  | emerso dalla consultazione della banca dati dell'Anagrafe Tributaria.             |  |
|  | L'illiceità delle operazioni poste in essere risulta infine decisamente           |  |
|  | dimostrata dalle stesse difese svolte dai Sig.ri CONCA Samuele e                  |  |
|  | FALLARINO Davide, i quali hanno dichiarato di non essere stati a                  |  |
|  | conoscenza di tali attività e hanno sostanzialmente imputato al Sig.              |  |
|  | FALLARINO Luca (fratello di FALLARINO Davide e compagno del Sig.                  |  |
|  | CONCA) di aver sottratto le credenziali per dare corso alle riferite operazioni   |  |
|  | illecite.                                                                         |  |
|  | Il pregiudizio subito dall'amministrazione finanziaria a seguito                  |  |
|  | dell'artificiosa creazione dei bonus fiscali può essere pertanto quantificato     |  |
|  | nelle seguenti componenti.                                                        |  |
|  | 1) Cessioni del credito d'imposta ad HANOR8 s.r.l.s..                             |  |
|  | - euro 1.444.000,00 da parte di BERGAMIN Marco;                                   |  |
|  | - euro 608.000,00 da parte di CONCA Samuele;                                      |  |
|  | - euro 836.000,00 da parte di FALLARINO Davide;                                   |  |
|  |                                                                                   |  |
|  | 51                                                                                |  |

|  |                                                                                    |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                    |  |
|  | - euro 380.000,00 da parte di FALLARINO Luca.                                      |  |
|  | Totale euro 3.268.000,00.                                                          |  |
|  | 2) Cessioni del credito d'imposta ad EAGLEYE s.r.l..                               |  |
|  | - euro 532.000,00 da parte di CONCA Samuele;                                       |  |
|  | - euro 760.000,00 da parte di FALLARINO Davide.                                    |  |
|  | Totale euro 1.292.000,00.                                                          |  |
|  | Totale complessivo delle cessioni illecite: euro 3.268.000,00 + euro               |  |
|  | 1.292.000,00 = <b>euro 4.560.000,00.</b>                                           |  |
|  | <b>5.1.</b> I crediti d'imposta ceduti in prima battuta alle società HANOR8 e      |  |
|  | EAGLEYE, sono stati successivamente ceduti da parte di HANOR8 a                    |  |
|  | numeroso società del tutto ignare dalla provenienza del bonus (cessioni            |  |
|  | eseguite tra il maggio 2021 e il gennaio 2022), da parte di EAGLEYE in favore      |  |
|  | della società Lamiplastic s.r.l. (cessioni effettuate nel giugno 2021), come       |  |
|  | attestato dall'Agenzia delle Entrate nella Relazione acquisita a seguito           |  |
|  | dell'Ordinanza istruttoria n. 33/2025 di questa Sez. Giurisdizionale.              |  |
|  | Il Collegio ritiene conforme all'ordinamento e coerente con la                     |  |
|  | ricostruzione dell'elemento oggettivo della fattispecie di responsabilità          |  |
|  | erariale che il pregiudizio subito dall'amministrazione finanziaria si sia         |  |
|  | perfezionato alla data in cui i crediti fiscali inesistenti sono transitati, quale |  |
|  | effetto della seconda cessione, nel patrimonio delle società cessionarie di        |  |
|  | buona fede, risultando a tale data irreversibile (salvo la dimostrazione di        |  |
|  | condotte illecite da parte da parte di detti cessionari) la compromissione della   |  |
|  | sfera giuridico- patrimoniale dell'amministrazione.                                |  |
|  | A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 121 d.l. 34/2020 (conv. in l. n.        |  |
|  | 77/2020), è stato infatti previsto (comma 5), che qualora sia accertata la         |  |
|  |                                                                                    |  |
|  | 52                                                                                 |  |

|  |                                                                                      |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                      |  |
|  | mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto ai crediti      |  |
|  | fiscali e alla conseguente detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate             |  |
|  | provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non                 |  |
|  | spettante nei confronti dei soggetti esecutori dell'intervento, con la               |  |
|  | fondamentale precisazione (comma 6) che il recupero dell'importo di cui al           |  |
|  | comma 5 è effettuato nei confronti del fornitore che ha applicato il c.d. sconto     |  |
|  | in fattura (con acquisizione del credito d'imposta) e in generale dei cessionari     |  |
|  | di tali crediti soltanto <i>“in presenza di concorso nella violazione con dolo o</i> |  |
|  | <i>colpa grave”</i> con i beneficiari originari del contributo pubblico.             |  |
|  | Si osserva che il meccanismo di fruizione dei crediti d'imposta è stato              |  |
|  | implementato dal Legislatore tramite una liberalizzazione della loro                 |  |
|  | circolazione tra diversi soggetti cessionari, in larga misura operatori              |  |
|  | professionali nella gestione finanziaria, determinando una sostanziale               |  |
|  | astrazione del titolo e la cartolarizzazione del credito fiscale.                    |  |
|  | E' senz'altro vero che la detrazione fiscale prevista quale bonus per                |  |
|  | l'esecuzione delle opere edilizie si articolerà secondo le tempistiche previste      |  |
|  | dalla disciplina prevista per i singoli bonus, ma è parimenti vero che a fronte      |  |
|  | dell'intervenuta cessione del titolo in favore di un soggetto di cui è presunta      |  |
|  | la buona fede, la compromissione finanziaria dell'amministrazione è                  |  |
|  | stabilizzata e, salvo casi peculiari in cui venga accertato un concorso del          |  |
|  | cessionario nell'illecito originario (non presenti nel caso di specie), il debito    |  |
|  | acquista la connotazione di effettività ed irretrattabilità.                         |  |
|  | Le informazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate sulla concreta                    |  |
|  | movimentazione dei crediti, forniscono un'ulteriore conferma del                     |  |
|  | perfezionamento del pregiudizio erariale alla data della cessione del credito al     |  |
|  |                                                                                      |  |
|  | 53                                                                                   |  |

|  |                                                                                           |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                           |  |
|  | terzo di buona fede, atteso che la disciplina vigente all’epoca dei fatti                 |  |
|  | (successivamente modificata in senso restrittivo, a partire dal maggio 2022,              |  |
|  | sulla base della modificazione del succitato art. 121, d.l. n.34/2020) non                |  |
|  | consentiva – per la mancata previsione di un codice identificativo univoco del            |  |
|  | credito - il “ <i>tracking</i> ” dei crediti ceduti e, quindi, delle future compensazioni |  |
|  | derivanti dal diritto ad ottenere le detrazioni fiscali in capo al soggetto               |  |
|  | cessionario di buona fede dei relativi titoli.                                            |  |
|  | La conclusione a cui perviene la Sezione risulta conforme ai precedenti                   |  |
|  | del Giudice Contabile nella “ <i>subiecta materia</i> ” (Corte conti, Sez. Giur.          |  |
|  | Emilia-Romagna n. 4/2025; id., Sez. Puglia n. 21/2026) e, come rilevato dalla             |  |
|  | Procura Regionale in sede dibattimentale, risulta coerente con gli approdi                |  |
|  | interpretativi della Corte di Cassazione Penale, la quale ha ritenuto che il reato        |  |
|  | di truffa aggravata derivante dalla creazione del credito d'imposta fittizio              |  |
|  | debba essere qualificato quale reato consumato alla data della creazione del              |  |
|  | titolo indebito, con conseguente perfezionamento del danno per                            |  |
|  | l’amministrazione. E ciò a prescindere dalle future cessioni ovvero                       |  |
|  | compensazioni (Cass. Pen., Sez. II, n. 40015/2024; id., n. 45868/2024; id., n.            |  |
|  | 11705/2025). La rilevanza consumata e non tentata del reato di truffa                     |  |
|  | aggravata è stata infine confermata dalle Sez. Unite Penali della Suprema                 |  |
|  | Corte nella decisione assunta il 26.2.2026 ed oggetto, sul punto,                         |  |
|  | dell’informazione provvisoria n.4/2026 (depositata dall’organo requirente in              |  |
|  | data odierna).                                                                            |  |
|  | <b>5.2.</b> Il pregiudizio erariale, definitivamente quantificato nella somma             |  |
|  | complessiva di euro 4.560.000,00, deve essere imputato in primo luogo alla                |  |
|  | responsabilità erariale delle società HANOR8 s.r.l.s. in liquidazione giudiziale          |  |
|  | 54                                                                                        |  |

|  |                                                                                     |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                     |  |
|  | (per la quota di euro 3.268.000,00) e EAGLEYE s.r.l. (per la quota di euro          |  |
|  | 1.292.000,00), atteso che nel loro specifico ambito gestionale è intervenuta        |  |
|  | l'accettazione della prima cessione dei crediti d'imposta fittizi e la loro         |  |
|  | successiva movimentazione in favore di ignari cessionari di buona fede. La          |  |
|  | ricezione e la successiva cessione dei crediti fiscali risulta effettuata dalle due |  |
|  | società in tempi molto stretti e ha determinato una cospicua plus – valenza non     |  |
|  | altrimenti giustificabile se non in ragione dell'intervenuta pianificazione ed      |  |
|  | esecuzione di un unico disegno illecito. A conforto dell'accertamento della         |  |
|  | responsabilità delle due società depone inoltre il fatto che l'amministratore       |  |
|  | unico della HANOR8 e della EAGLEYE è risultato, all'epoca dei fatti, il Sig.        |  |
|  | FALLARINO Luca, da ritenere il dominus principale della truffa perpetrata a         |  |
|  | danno dell'amministrazione pubblica.                                                |  |
|  | Dall'analisi della documentazione versata in atti, in particolare le                |  |
|  | risultanze derivanti dalle imputazioni penali a carico degli odierni convenuti,     |  |
|  | può essere ritenuto dimostrato che l'attivazione e la concreta attuazione           |  |
|  | dell'attività illecita debba essere imputata proprio al Sig. FALLARINO Luca,        |  |
|  | il quale, nel suo ruolo di amministratore delle società coinvolte nell'illecito,    |  |
|  | ha gestito direttamente sia l'incameramento, nel patrimonio sociale, dei crediti    |  |
|  | d'imposta fasulli, sia la loro successiva monetizzazione attraverso le diverse      |  |
|  | cessioni a terzi cessionari ignari dell'illecito. L'accertamento della              |  |
|  | responsabilità del Sig. FALLARINO Luca risulta oltremodo comprovata,                |  |
|  | come puntualmente rappresentato dalla Procura Regionale, anche in ragione           |  |
|  | del fatto che nell'ambito della vicenda ha assunto la duplice veste sia di          |  |
|  | amministratore della HANOR8, sia di soggetto artificiosamente beneficiario          |  |
|  | di una quota rilevante di crediti d'imposta (euro 380.000,00) a fronte di           |  |
|  |                                                                                     |  |
|  | 55                                                                                  |  |

|  |                                                                                       |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                       |  |
|  | operazioni di ristrutturazione inesistenti, ceduti in data 7.5.2021 alla stessa       |  |
|  | società HANOR8, amministrata dal medesimo FALLARINO Luca.                             |  |
|  | Premesso che con riguardo alla società EAGLEYE, l'amministrazione                     |  |
|  | è risultata in capo, nel periodo compreso tra il 24.5.2021 e l'1.7.2021, al Sig.      |  |
|  | ANDREOLI Dennis, proprio nel periodo in cui interveniva la cessione dei               |  |
|  | crediti d'imposta in favore della società Lamiplastic s.r.l., la responsabilità       |  |
|  | deve essere necessariamente accertata nei suoi confronti, non potendo ritenersi       |  |
|  | che una così rilevante movimentazione finanziaria non sia stata disposta nella        |  |
|  | consapevolezza della sua assoluta illiceità. A partire dal 2.7.2021, il Sig.          |  |
|  | FALLARINO Luca ha assunto in prima persona la carica di amministratore e              |  |
|  | deve essere ritenuto - anche in considerazione della provenienza dei titoli da        |  |
|  | cessioni effettuate da parte del fratello FALLARINO Davide e dal compagno             |  |
|  | CONCA Samuele, secondo il medesimo disegno illecito già analizzato con                |  |
|  | riguardo alla società HANOR8 – che il convenuto abbia gestito l'intera                |  |
|  | sequela delle attività illecite, con conseguente estensione della responsabilità      |  |
|  | erariale nei suoi confronti.                                                          |  |
|  | Con riguardo alla posizione del Sig. BERGAMIN Marco, deve                             |  |
|  | osservarsi che la sua responsabilità deriva direttamente dall'intervenuta             |  |
|  | creazione artificiosa dei titoli necessari per ottenere le detrazioni fiscali e dalla |  |
|  | loro cessione in favore della HANOR8 (quota di euro 1.444.000,00).                    |  |
|  | Con riguardo alla posizione dei Sig.ri FALLARINO Davide, CONCA                        |  |
|  | Samuele e LINETTI Angela, costituiti in giudizio, deve essere svolta                  |  |
|  | un'analisi più approfondita.                                                          |  |
|  | Sia il Sig. FALLARINO Davide, sia il Sig. CONCA Samuele hanno                         |  |
|  | eccepito di non aver effettuato le operazioni oggetto di contestazione e hanno        |  |
|  |                                                                                       |  |
|  | 56                                                                                    |  |

|  |                                                                                 |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                 |  |
|  | rimarcato che il Sig. FALLARINO Luca avrebbe sottratto ad essi – in ragione     |  |
|  | dello stretto rapporto di parentela e di convivenza – le credenziali necessarie |  |
|  | per dare corso alle operazioni illecite.                                        |  |
|  | La Sezione ritiene che le argomentazioni difensive non possano                  |  |
|  | trovare accoglimento, atteso che – come già accertato a conclusione del         |  |
|  | procedimento penale di primo grado nei loro confronti (sentenza del Tribunale   |  |
|  | di Rimini n.700/2023 del 15.1.2024 di accertamento della responsabilità         |  |
|  | penale dei convenuti, con condanna ad anni 2, mesi 8 di reclusione per il reato |  |
|  | ascritto di truffa aggravata, depositata dalla Procura Regionale in data        |  |
|  | 20.5.2025) – se può essere ritenuto verosimile che le operazioni concrete siano |  |
|  | state poste in essere da FALLARINO Luca tramite le credenziali possedute da     |  |
|  | CONCA Samuele e FALLARINO Davide, necessarie per operare nel cassetto           |  |
|  | fiscale, nessuna giustificazione può essere ravvisata sia con riguardo alla     |  |
|  | posizione di FALLARINO Davide, il quale ha ammesso in sede di                   |  |
|  | interrogatorio istruttorio penale di aver effettivamente consegnato le proprie  |  |
|  | credenziali al fratello Luca per la gestione di una sua pratica relativa        |  |
|  | all’indennità INPS di disoccupazione NASpI, sia con riguardo alla posizione     |  |
|  | di CONCA Samuele, il quale ha dichiarato che proprio per il rapporto di         |  |
|  | convivenza – durato sino al 2022 - aveva riposto totalmente fiducia nel         |  |
|  | compagno di vita e che riteneva possibile che FALLARINO Luca possa aver         |  |
|  | utilizzato le sue credenziali. Come infatti rilevato in sede penale (sentenza   |  |
|  | citata, pag.80 e ss.), la detenzione delle credenziali per l’accesso nelle aree |  |
|  | personali dell’Agenzia delle Entrate (tessere SPID, CIE ovvero CNS), assistite  |  |
|  | da rigorose procedure di accertamento individuale, deve essere gestita dai      |  |
|  | titolari con assoluta riservatezza e non deve essere ceduta ad alcuno. Nel caso |  |
|  |                                                                                 |  |
|  | 57                                                                              |  |

di specie è evidente l'illiceità comportamentale, che il Collegio ritiene ragionevole imputare a titolo di dolo eventuale, essendo evidente che i convenuti, con la propria condotta, hanno sostanzialmente accettato il rischio degli eventi pregiudizievoli ad essi riferibili personalmente.

Come già statuito in sede penale, con specifico riguardo alla posizione del Sig. FALLARINO Davide, nessuna rilevanza probatoria può essere tratta dalla messaggistica *whatsapp* tra i fratelli FALLARINO, così come non può scalfire l'accertamento di responsabilità e non può assumere rilevanza causale rispetto al pregiudizio azionato, l'asserita falsificazione di una sottoscrizione di un documento riferibile al Sig. FALLARINO Davide.

Con riferimento alla posizione della Sig.ra LINETTI Angela, il Collegio ritiene che dalle evidenze contenute nel fascicolo processuale - in particolare le sequenze temporali relative all'acquisizione dei crediti fiscali in favore della società EAGLEYE s.r.l. e alla parallela cessione della società da parte della Sig.ra LINETTI in favore di terzi tramite l'ausilio del proprio commercialista – non emergano elementi sufficienti per ritenere che la convenuta abbia condiviso, con FALLARINO Luca e ANDREOLI Dannis, la movimentazione illecita dei titoli.

La Sig.ra LINETTI non ha partecipato alla creazione dei crediti d'imposta artificiosi e ha soltanto rivestito formalmente il ruolo di amministratore della società all'epoca dell'immissione dei crediti nel patrimonio sociale sino al definitivo formale passaggio di consegne del ruolo di amministratore (24.5.2021).

Premesso che può ritenersi comprovato che la Sig.ra LINETTI abbia consegnato, già dall'aprile 2021, le credenziali necessarie per la cessione

|  |                                                                                               |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                               |  |
|  | telematica delle partecipazioni al proprio commercialista dott. Gualterio                     |  |
|  | Castiello e successivamente al dott. Maurizio Rubessa, è da ritenere                          |  |
|  | ragionevole ipotizzare, in assenza di evidenze contrarie, che la convenuta si                 |  |
|  | sia limitata, allo scopo precipuo di liberarsi della società non più necessaria               |  |
|  | per i propri interessi, a cedere le credenziali necessarie per lo svolgimento                 |  |
|  | delle attività di amministratore, senza partecipare direttamente alle attività                |  |
|  | della società.                                                                                |  |
|  | Nondimeno, la sua condotta, segnatamente la mancata verifica sulle                            |  |
|  | attività che venivano poste in essere nel contesto sociale e il mancato controllo             |  |
|  | della gestione della società di cui era amministratore (sino al 24.5.2021) ha                 |  |
|  | denotato gravissima negligenza (in particolare per la violazione degli obblighi               |  |
|  | sanciti dagli artt. 2381 e 2392 c.c.) e ha concorso significativamente alla                   |  |
|  | verificazione del fatto dannoso.                                                              |  |
|  | Premesso che il comportamento gravemente colposo accertato in capo                            |  |
|  | alla convenuta rileva quale condotta omissiva, non trova applicazione lo scudo                |  |
|  | erariale previsto dall’art. 21, d.l. n.76/2020, mentre deve essere applicata in               |  |
|  | via retroattiva la disciplina introdotta dalla Legge n.1/2026, entrata in vigore              |  |
|  | dal 22.1.2026.                                                                                |  |
|  | L’art. 1 della Legge n.1/2026 ha in particolare previsto (comma 1,                            |  |
|  | lettera a, punto n.5) l’integrazione dell’art. 1 della Legge n.20/1994 con                    |  |
|  | l’introduzione di un comma <i>l-octies</i> , a mente del quale “ <i>Salvi i casi di danno</i> |  |
|  | <i>cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il</i>         |  |
|  | <i>potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza</i>           |  |
|  | <i>immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un</i>            |  |
|  | <i>importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque,</i>           |  |
|  |                                                                                               |  |
|  | 59                                                                                            |  |

|  |                                                                                        |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                        |  |
|  | <i>non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio</i> |  |
|  | <i>della condotta lesiva causa dell'evento o nell'anno immediatamente</i>              |  |
|  | <i>precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o</i>     |  |
|  | <i>dell'indennità percepiti per il servizio reso all'amministrazione o per la</i>      |  |
|  | <i>funzione o l'ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio”.</i>                 |  |
|  | Premesso che la stessa Legge n.1/2026 ha previsto (art.6) che “Le                      |  |
|  | disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano ai               |  |
|  | procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in               |  |
|  | giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge”, la Sezione             |  |
|  | ritiene che la responsabilità della Sig.ra LINETTI debba essere limitata, in           |  |
|  | prima battuta, al 30% delle somme oggetto di contestazione nei suoi confronti,         |  |
|  | ulteriormente ridotta al 20% in applicazione dell’ordinario potere riduttivo di        |  |
|  | cui il Collegio reputa ragionevole, in considerazione delle peculiarità della          |  |
|  | vicenda, di fare esercizio.                                                            |  |
|  | La responsabilità della Sig.ra LINETTI – il cui accertamento risulta                   |  |
|  | evidente sulla base dei documenti versati in atti, senza necessità di ulteriore        |  |
|  | attività istruttoria - si pone in concorso con la condotta imputata a titolo di        |  |
|  | dolo ai Sig.ri FALLARINO Luca, ANDREOLI Dennis e, <i>pro quota</i> ,                   |  |
|  | FALLARINO Davide e CONCA Samuele, con la conseguenza che la sua                        |  |
|  | responsabilità viene riconosciuta in via sussidiaria rispetto a quella dei restanti    |  |
|  | convenuti.                                                                             |  |
|  | <b>5.3.</b> Il danno erariale viene, pertanto, imputato ai convenuti secondo il        |  |
|  | seguito prospetto.                                                                     |  |
|  | 1) Vicenda HANOR8.                                                                     |  |
|  | - Euro 1.444.000,00, in solido a carico di BERGAMIN Marco, HANOR8                      |  |
|  | 60                                                                                     |  |

|  |                                                                                        |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | s.r.l.s. e FALLARINO Luca ;                                                            |  |
|  | - Euro 608.000,00, in solido a carico di CONCA Samuele, HANOR8 s.r.l.s. e              |  |
|  | FALLARINO Luca;                                                                        |  |
|  | - Euro 836.000,00, in solido a carico di FALLARINO Davide, HANOR8                      |  |
|  | s.r.l.s. e FALLARINO Luca;                                                             |  |
|  | - Euro 380.000,00, in solido a carico di FALLARINO Luca ed HANOR8                      |  |
|  | s.r.l.s..                                                                              |  |
|  | 2) Vicenda EAGLEYE.                                                                    |  |
|  | - Euro 532.000,00, in solido a carico di CONCA Samuele, EAGLEYE s.r.l.,                |  |
|  | ANDREOLI Dennis e FALLARINO Luca;                                                      |  |
|  | - Euro 760.000,00, in solido a carico di FALLARINO Davide, EAGLEYE                     |  |
|  | s.r.l., ANDREOLI Dennis e FALLARINO Luca.                                              |  |
|  | Su una somma pari al 20% di euro 532.000,00 concorre la                                |  |
|  | responsabilità sussidiaria della Sig.ra LINETTI Angela rispetto alla                   |  |
|  | responsabilità solidale di CONCA Samuele, EAGLEYE s.r.l., ANDREOLI                     |  |
|  | Dennis e FALLARINO Luca.                                                               |  |
|  | Su una somma pari al 20% di euro 760.000,00 concorre la                                |  |
|  | responsabilità sussidiaria della Sig.ra LINETTI Angela rispetto alla                   |  |
|  | responsabilità solidale di FALLARINO Davide, EAGLEYE s.r.l.,                           |  |
|  | ANDREOLI Dennis e FALLARINO Luca.                                                      |  |
|  | <b>6.</b> In conclusione, si ravvisano in capo ai convenuti pienamente sussistenti gli |  |
|  | elementi costitutivi della responsabilità per il danno erariale arrecato al            |  |
|  | patrimonio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, definitivamente                |  |
|  | quantificato in complessivi euro 4.560.000,00:                                         |  |
|  | 1) il rapporto di servizio in ragione del quale si è verificato il                     |  |
|  | 61                                                                                     |  |

|  |                                                                                         |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                         |  |
|  | comportamento pregiudizievole;                                                          |  |
|  | 2) il nesso di causalità tra l’evento lesivo e le condotte poste in essere;             |  |
|  | 3) l’elemento soggettivo del dolo e, per la Sig.ra LINETTI Angela,                      |  |
|  | della colpa grave.                                                                      |  |
|  | La somma risarcitoria sarà rivalutata con decorrenza dalla data di                      |  |
|  | trasferimento dei crediti d’imposta ai cessionari di buona fede e sarà gravata          |  |
|  | degli interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente decisione          |  |
|  | sino al soddisfo.                                                                       |  |
|  | Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da                                |  |
|  | dispositivo.                                                                            |  |
|  | <b>P.Q.M.</b>                                                                           |  |
|  | La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia,                   |  |
|  | definitivamente pronunciando,                                                           |  |
|  | <b>Dichiara</b>                                                                         |  |
|  | La contumacia dei convenuti HANOR8 s.r.l.s. in liquidazione giudiziale,                 |  |
|  | EAGLEYE s.r.l., BERGAMIN Marco, ANDREOLI Dennis e FALLARINO                             |  |
|  | Luca ex art.93 c.g.c..                                                                  |  |
|  | <b>Rigetta</b>                                                                          |  |
|  | L’eccezione di difetto di giurisdizione della Corte dei conti a conoscere la            |  |
|  | vicenda controversa.                                                                    |  |
|  | <b>Rigetta</b>                                                                          |  |
|  | L’eccezione di nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza del <i>petitum</i> . |  |
|  | <b>Rigetta</b>                                                                          |  |
|  | La richiesta di sospensione del giudizio ex art.106 c.g.c.                              |  |
|  | <b>Condanna</b>                                                                         |  |
|  | 62                                                                                      |  |

|  |                                                                                 |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                 |  |
|  | I convenuti, per l’addebito di responsabilità amministrativa di cui all’atto di |  |
|  | citazione in epigrafe, al pagamento, in favore del Ministero dell’Economia e    |  |
|  | delle Finanze, delle seguenti somme.                                            |  |
|  | - HANOR8 s.r.l.s. in liquidazione giudiziale: euro 3.268.000,00 in              |  |
|  | solido con altri convenuti, come analiticamente statuito in parte               |  |
|  | motiva.                                                                         |  |
|  | - EAGLEYE s.r.l.: euro 1.292.000,00 in solido con altri convenuti,              |  |
|  | come analiticamente statuito in parte motiva.                                   |  |
|  | - FALLARINO Luca: euro 4.560.000,00 in solido con altri convenuti,              |  |
|  | come analiticamente statuito in parte motiva.                                   |  |
|  | - ANDREOLI Dennis: euro 1.292.000,00 in solido con altri convenuti,             |  |
|  | come analiticamente statuito in parte motiva.                                   |  |
|  | - BERGAMIN Marco: euro 1.444.000,00 in solido con altri convenuti,              |  |
|  | come analiticamente statuito in parte motiva.                                   |  |
|  | - CONCA Samuele: euro 1.140.000,00 in solido con altri convenuti,               |  |
|  | come analiticamente statuito in parte motiva.                                   |  |
|  | - FALLARINO Davide: euro 1.596.000,00 in solido con altri                       |  |
|  | convenuti, come analiticamente statuito in parte motiva.                        |  |
|  | Su una somma pari al 20% di euro 532.000,00, concorre la responsabilità         |  |
|  | sussidiaria della Sig.ra LINETTI Angela rispetto alla responsabilità solidale   |  |
|  | di CONCA Samuele, EAGLEYE s.r.l., ANDREOLI Dennis e FALLARINO                   |  |
|  | Luca.                                                                           |  |
|  | Su una somma pari al 20% di euro 760.000,00, concorre la responsabilità         |  |
|  | sussidiaria della Sig.ra LINETTI Angela rispetto alla responsabilità solidale   |  |
|  | di FALLARINO Davide, EAGLEYE s.r.l., ANDREOLI Dennis e                          |  |
|  |                                                                                 |  |

FALLARINO Luca.

Le predette somme, rivalutate secondo quanto statuito in parte motiva, saranno gravate degli interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente decisione sino all'effettivo soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di euro 1.087,51, in solido tra tutti i convenuti.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15.4.2026.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Dott. Gaetano Berretta)

(Prof. Vito Tenore)

*(firma apposta digitalmente)*

*(firma apposta digitalmente)*

Depositato in Segreteria il 23/07/2026

Il Direttore della Segreteria

(Dott. Salvatore Carvelli)

*(firma apposta digitalmente)*